

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

Regolamento (CEE) n. 2096/89 della Commissione, del 13 luglio 1989, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala	1
Regolamento (CEE) n. 2097/89 della Commissione, del 13 luglio 1989, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto	3
Regolamento (CEE) n. 2098/89 della Commissione, del 13 luglio 1989, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva	5
Regolamento (CEE) n. 2099/89 della Commissione, del 13 luglio 1989, che adotta il tasso di conversione agricolo applicabile nel settore delle carni suine in Grecia	8
Regolamento (CEE) n. 2100/89 della Commissione, del 12 luglio 1989, relativo alla fornitura di olio di colza raffinato al Programma alimentare mondiale (PAM) a titolo di aiuto alimentare	9
Regolamento (CEE) n. 2101/89 della Commissione, del 13 luglio 1989, relativo ad una gara per la vendita a fini di esportazione di tabacco in colli detenuto dall'organismo d'intervento greco	12
Regolamento (CEE) n. 2102/89 della Commissione, del 13 luglio 1989, relativo all'apertura di una gara per la vendita dell'olio d'oliva detenuto dall'organismo d'intervento portoghese	15
Regolamento (CEE) n. 2103/89 della Commissione, del 13 luglio 1989, relativo alla vendita dei residui di olio d'oliva detenuti dall'organismo d'intervento portoghese	17
Regolamento (CEE) n. 2104/89 della Commissione, del 13 luglio 1989, che fissa l'importo dell'integrazione per il cotone	18

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

* Regolamento (CEE) n. 2105/89 della Commissione, del 13 luglio 1989, che modifica il regolamento (CEE) n. 3779/88 relativo al rimborso del prelievo di corresponsabilità nel settore dei cereali previsto dai regolamenti (CEE) n. 2040/86 e (CEE) n. 1432/88 per quanto riguarda le prime trasformazioni effettuate per conto di un produttore	19
* Regolamento (CEE) n. 2106/89 della Commissione, del 13 luglio 1989, recante quinta modifica del regolamento (CEE) n. 3461/85 relativo all'organizzazione di campagne di promozione del consumo di succo d'uva	20
* Regolamento (CEE) n. 2107/89 della Commissione, del 13 luglio 1989, che modifica il regolamento (CEE) n. 1901/89 recante deroga per la campagna 1989/1990 al regolamento (CEE) n. 920/89 che stabilisce le norme di qualità per le carote, gli agrumi e le mele e pere da tavola per quanto riguarda il calibro delle mele	22
Regolamento (CEE) n. 2108/89 della Commissione, del 13 luglio 1989, recante deroga al regolamento (CEE) n. 2377/80 che stabilisce le modalità particolari di applicazione dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine	23
Regolamento (CEE) n. 2109/89 della Commissione, del 13 luglio 1989, che fissa per la Gran Bretagna, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio della regione 5	24
Regolamento (CEE) n. 2110/89 della Commissione, del 13 luglio 1989, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari	27
Regolamento (CEE) n. 2111/89 della Commissione, del 13 luglio 1989, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso	47
Regolamento (CEE) n. 2112/89 della Commissione, del 13 luglio 1989, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala	49

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

89/427/CEE:

* Direttiva del Consiglio, del 21 giugno 1989, che modifica la direttiva 80/779/CEE relativa ai valori limite e ai valori guida di qualità dell'aria per l'anidride solforosa e le particelle in sospensione	53
--	----

89/428/CEE:

* Direttiva del Consiglio, del 21 giugno 1989, che fissa le modalità di armonizzazione dei programmi per la riduzione, al fine dell'eliminazione, dell'inquinamento provocato dai rifiuti dell'industria del biossido di titanio	56
--	----

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 2096/89 DELLA COMMISSIONE

del 13 luglio 1989

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1834/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1915/89 della Commissione⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di quest'ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui

si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 12 luglio 1989;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1915/89 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c) del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 luglio 1989.

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 180 del 27. 6. 1989, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 187 dell'1. 7. 1989, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 1989.

Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 13 luglio 1989, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Codice NC	Prelievi	
	Portogallo	Paesi terzi
0709 90 60	34,31	136,66
0712 90 19	34,31	136,66
1001 10 10	13,87	150,30 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
1001 10 90	13,87	150,30 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
1001 90 91	13,66	107,59
1001 90 99	13,66	107,59
1002 00 00	41,42	112,67 ⁽⁴⁾
1003 00 10	32,09	105,14
1003 00 90	32,09	105,14
1004 00 10	23,49	83,60
1004 00 90	23,49	83,60
1005 10 90	34,31	136,66 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1005 90 00	34,31	136,66 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1007 00 90	52,35	142,54 ⁽⁴⁾
1008 10 00	32,09	2,07
1008 20 00	32,09	21,04 ⁽⁴⁾
1008 30 00	32,09	0,00 ⁽²⁾
1008 90 10	(7)	(7)
1008 90 90	32,09	0,00
1101 00 00	32,13	164,48
1102 10 00	70,99	171,52
1103 11 10	35,82	247,29
1103 11 90	34,71	177,64

⁽¹⁾ Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽²⁾ Ai sensi del regolamento (CEE) n. 486/85 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

⁽³⁾ Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

⁽⁴⁾ Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

⁽⁵⁾ Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽⁶⁾ Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio (GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10) e (CEE) n. 2622/71 della Commissione (GU n. L 271 del 10. 12. 1971, pag. 22).

⁽⁷⁾ All'importazione del prodotto del Codice NC 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2097/89 DELLA COMMISSIONE

del 13 luglio 1989

**che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali,
le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1834/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1916/89 della Commissione⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti

di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 12 luglio 1989;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente agli allegati al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza dal Portogallo, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati a zero.

2. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza da paesi terzi, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 luglio 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 180 del 27. 6. 1989, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 187 dell'1. 7. 1989, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 13 luglio 1989, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

(ECU/t)

Codice NC	Corrente 7	1° term. 8	2° term. 9	3° term. 10
0709 90 60	0	0	0	0
0712 90 19	0	0	0	0
1001 10 10	0	0	0	1,82
1001 10 90	0	0	0	1,82
1001 90 91	0	0	0	0
1001 90 99	0	0	0	0
1002 00 00	0	0	0	0
1003 00 10	0	0	0	0
1003 00 90	0	0	0	0
1004 00 10	0	1,65	1,65	1,65
1004 00 90	0	1,65	1,65	1,65
1005 10 90	0	0	0	0
1005 90 00	0	0	0	0
1007 00 90	0	0	0	0
1008 10 00	0	0	0	0
1008 20 00	0	0	0	0
1008 30 00	0	0	0	0
1008 90 90	0	0	0	0
1101 00 00	0	0	0	0

B. Malto

(ECU/t)

Codice NC	Corrente 7	1° term. 8	2° term. 9	3° term. 10	4° term. 11
1107 10 11	0	0	0	0	0
1107 10 19	0	0	0	0	0
1107 10 91	0	0	0	0	0
1107 10 99	0	0	0	0	0
1107 20 00	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 2098/89 DELLA COMMISSIONE

del 13 luglio 1989

che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1225/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 1514/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario dell'Algeria⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4014/88⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1521/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario del Marocco⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4015/88⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1508/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario della Tunisia⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 413/86⁽⁸⁾, in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1180/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo all'importazione nella Comunità di taluni prodotti agricoli originari della Turchia⁽⁹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4016/88⁽¹⁰⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 1620/77 del Consiglio, del 18 luglio 1977, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario del Libano⁽¹¹⁾,

considerando che, con regolamento (CEE) n. 3131/78⁽¹²⁾, modificato dall'atto di adesione della Grecia, la Commissione ha deciso di ricorrere alla procedura di gara per fissare i prelievi applicabili nel settore dell'olio d'oliva;

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2751/78 del Consiglio, del 23 novembre 1978,

che stabilisce le norme generali relative al regime di fissazione mediante gara del prelievo all'importazione di olio d'oliva⁽¹³⁾, per ciascuno dei prodotti in causa il tasso del prelievo minimo viene fissato in base ad un esame della situazione mercato mondiale e del mercato comunitario, nonché dei tassi di prelievo proposti dagli offerenti;

considerando che, in sede di riscossione del prelievo, occorre tener conto delle disposizioni che figurano negli accordi conclusi tra la Comunità e alcuni paesi terzi; che, in particolare, il prelievo applicabile per questi paesi deve essere fissato assumendo come base di calcolo il prelievo da riscuotere per le importazioni dagli altri paesi terzi;

considerando che l'applicazione delle modalità sopra esposte ai tassi di prelievo proposti dagli offerenti il 10 e 11 luglio 1989 implica che i prelievi minimi vengano fissati come indicato nell'allegato I del presente regolamento;

considerando che il prelievo da riscuotere all'importazione delle olive dei codici NC 0709 90 39 e 0711 20 90, nonché dei prodotti dei codici NC 1522 00 31, 1522 00 39 e 2306 90 19 deve essere calcolato sulla base del prelievo minimo applicabile al quantitativo di olio d'oliva contenuto in detti prodotti; che il prelievo per l'olio d'oliva riscosso non può tuttavia essere inferiore ad un importo corrispondente all'8 % del valore del prodotto importato; che tale importo viene fissato forfetariamente; che l'applicazione di tali disposizioni implica che i prelievi vengano fissati come indicato nell'allegato II del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi minimi riscossi all'importazione di olio d'oliva sono indicati nell'allegato I.

Articolo 2

I prelievi applicabili all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva sono indicati nell'allegato II.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 14 luglio 1989.

⁽¹³⁾ GU n. L 331 del 28. 11. 1978, pag. 6.

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 128 dell'11. 5. 1989, pag. 15.

⁽³⁾ GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 24.

⁽⁴⁾ GU n. L 358 del 27. 12. 1988, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 43.

⁽⁶⁾ GU n. L 358 del 27. 12. 1988, pag. 2.

⁽⁷⁾ GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 9.

⁽⁸⁾ GU n. L 48 del 26. 2. 1986, pag. 1.

⁽⁹⁾ GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 358 del 27. 12. 1988, pag. 3.

⁽¹¹⁾ GU n. L 181 del 21. 7. 1977, pag. 4.

⁽¹²⁾ GU n. L 370 del 30. 12. 1978, pag. 60.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 1989.

Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione

ALLEGATO I

Prelievi minimi all'importazione nel settore dell'olio d'oliva

(ECU/100 kg)

Codice NC	Paesi terzi
1509 10 10	77,00 ⁽¹⁾
1509 10 90	77,00 ⁽¹⁾
1509 90 00	89,00 ⁽²⁾
1510 00 10	77,00 ⁽¹⁾
1510 00 90	122,00 ⁽³⁾

⁽¹⁾ Per le importazioni degli oli di tale codice interamente ottenuti in uno dei paesi sotto precisati e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito:

- a) per il Libano: di 0,60 ECU/100 kg.
- b) per la Tunisia: di 12,69 ECU/100 kg se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita da detti paesi senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita,
- c) per la Turchia: di 22,36 ECU/100 kg se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita da detto paese senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita,
- d) per l'Algeria e il Marocco: di 24,78 ECU/100 kg se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita da detti paesi senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita.

⁽²⁾ Per le importazioni degli oli di tale codice:

- a) interamente ottenuti in Algeria, Marocco e Tunisia e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 3,86 ECU/100 kg,
- b) interamente ottenuti in Turchia e trasportati direttamente da questo paese nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 3,09 ECU/100 kg.

⁽³⁾ Per le importazioni degli oli di tale codice:

- a) interamente ottenuti in Algeria, Marocco e Tunisia e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 7,25 ECU/100 kg,
- b) interamente ottenuti in Turchia e trasportati direttamente da questo paese nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 5,80 ECU/100 kg.

ALLEGATO II

Prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva

(ECU/100 kg)

Codice NC	Paesi terzi
0709 90 39	16,94
0711 20 90	16,94
1522 00 31	38,50
1522 00 39	61,60
2306 90 19	6,16

REGOLAMENTO (CEE) N. 2099/89 DELLA COMMISSIONE
del 13 luglio 1989

che adotta il tasso di conversione agricolo applicabile nel settore delle carni suine in Grecia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

uno Stato membro è adeguato in modo da evitare il crearsi di nuovi importi compensativi monetari;

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3578/88 della Commissione, del 17 novembre 1988, che stabilisce le modalità di applicazione del regime di smantellamento automatico degli importi compensativi monetari negativi⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,

considerando che a norma dell'articolo 6 bis del regolamento (CEE) n. 1677/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo agli importi compensativi monetari nel settore agricolo⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1889/87⁽³⁾, il tasso di conversione agricolo di

considerando che l'andamento del tasso di mercato della dracma greca nel corso del periodo di riferimento dal 5 all'11 luglio 1989, tenendo conto della modifica del tasso di conversione agricolo stabilita dal regolamento (CEE) n. 1678/85 del Consiglio⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2015/89 della Commissione⁽⁵⁾, comporterebbe in linea di massima l'aumento, a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3153/85 della Commissione⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3521/88⁽⁷⁾, degli importi compensativi applicabili in Grecia nel settore delle carni suine con decorrenza dal 17 luglio 1989; che per evitare tale conseguenza è necessario adeguare il tasso di conversione agricolo, onde evitare la creazione di questi nuovi importi compensativi monetari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato IV del regolamento (CEE) n. 1678/85, il testo della riga relativa alle carni suine è sostituito dal seguente testo:

Prodotti	Tassi di conversione agricoli			
	1 ECU = ... Dra	Applicabile sino al...	1 ECU = ... Dra	Applicabile dal...
• Carni suine	196,093	16 luglio 1989	196,727	17 luglio 1989

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 luglio 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 312 del 18. 11. 1988, pag. 16.
⁽²⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6.
⁽³⁾ GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 11.
⁽⁵⁾ GU n. L 192 del 7. 7. 1989, pag. 8.
⁽⁶⁾ GU n. L 310 del 21. 11. 1985, pag. 4.
⁽⁷⁾ GU n. L 307 del 12. 11. 1988, pag. 28.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2100/89 DELLA COMMISSIONE**del 12 luglio 1989****relativo alla fornitura di olio di colza raffinato al Programma alimentare mondiale (PAM) a titolo di aiuto alimentare**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3972/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativo alla politica ed alla gestione dell'aiuto alimentare ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1750/89 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, lettera c),

considerando che il regolamento (CEE) n. 1420/87 del Consiglio, del 21 maggio 1987, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3972/86 in materia di politica e gestione dell'aiuto alimentare ⁽³⁾, stabilisce l'elenco dei paesi e degli organismi che possono beneficiare di azioni di aiuto, nonché i criteri generali relativi al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob ;

considerando che, con decisione del 16 dicembre 1988 relativa alla concessione di un aiuto alimentare a favore del PAM, la Commissione ha assegnato a questo organismo 2.250 t di olio di colza raffinato da fornire reso porto d'imbarco ;

considerando che occorre effettuare tali forniture conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CEE) n.

2200/87 della Commissione, dell'8 luglio 1987, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione nella Comunità di prodotti a titolo di aiuto alimentare comunitario ⁽⁴⁾; che è necessario precisare in particolare i termini e le condizioni di fornitura, nonché la procedura da seguire per determinare le spese che ne derivano,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

È indetta una gara per l'aggiudicazione di una fornitura di olio di colza raffinato a favore del PAM a norma del regolamento (CEE) n. 2200/87 e alle condizioni che figurano in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 172 del 21. 6. 1989, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 136 del 26. 5. 1987, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 204 del 25. 7. 1987, pag. 1.

ALLEGATO

1. **Azione n. (1):** 234/89.
2. **Programma:** 1989.
3. **Beneficiario:** World Food Programme, via cristoforo Colombo 426, I-00145 Roma, telex 626675 I WFP.
4. **Rappresentante del beneficiario (2):** vedi GU n. C 103 del 16. 4. 1987.
5. **Luogo o paese di destinazione:** Pakistan.
6. **Prodotto da mobilitare:** olio di colza raffinato.
7. **Caratteristiche e qualità della merce (3):**
vedi elenco pubblicato nella GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 3, III. A. 1.
8. **Quantitativo globale:** 2 250 t nette.
9. **Numero dei lotti:** 1.
10. **Condizionamento e marcatura (4):**
vedi elenco pubblicato nella GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 3, III. B:
— fusti metallici nuovi da 200 kg netti, muniti di cocchiame;
— i fusti devono recare la seguente dicitura:
• ACTION No 234/89 / PAKISTAN 0392200 / VEGETABLE OIL / GIFT OF THE EUROPEAN
ECONOMIC COMMUNITY / ACTION OF THE WORLD FOOD PROGRAMME / KARACHI •
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** mercato comunitario.
12. **Stadio di fornitura:** reso porto d'imbarco.
13. **Porto d'imbarco:** —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario:** —
15. **Porto di sbarco:** —
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco:** —
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco:** dal 12. 9 al 10. 10. 1989.
18. **Data limite per la fornitura:** —
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura (5):** gara.
20. **Scadenza per la presentazione delle offerte:** 1. 8. 1989, entro e non oltre le ore 12; le offerte sono considerate valide fino alle ore 24 del 2. 8. 1989.
21. **In caso di seconda gara:**
 - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 15. 8. 1989 entro e non oltre le ore 12; le offerte sono considerate valide fino alle ore 24 del 2. 8. 1989;
 - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco: dal 26. 9 al 24. 10. 1989;
 - c) data limite per la fornitura: —
22. **Importo della garanzia di gara:** 15 ECU/t.
23. **Importo della garanzia di fornitura:** 10 % dell'importo dell'offerta espressa in ecu.
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte (6):**
Bureau de l'aide alimentaire
À l'attention de Monsieur N. Arend
Bâtiment «Loi 120», bureau 7/58
Rue de la Loi 200
B-1049 Bruxelles
Telex AGREC 22037 B.
25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario:** —

Note :

- (1) Il numero dell'azione è da citare nella corrispondenza.
- (2) Delegato della Commissione che l'aggiudicatario deve contattare : vedi elenco pubblicato nella GU n. C 103 del 16. 4. 1987, pag. 6.
- (3) L'aggiudicatario rilascia al beneficiario un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che, per il prodotto da consegnare, le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare nello Stato membro in questione, non sono superate.
- L'aggiudicatario trasmette al beneficiario o al suo rappresentante al momento della consegna i documenti seguenti :
- certificato fitosanitario,
 - certificato di origine.
- (4) Per la presentazione delle offerte non si applica il disposto dell'articolo 7, paragrafo 3, lettera g) del regolamento (CEE) n. 2200/87.
- (5) Per non sovraccaricare il servizio telex, si invitano i concorrenti a presentare, entro la data e l'ora stabilita al punto 20 del presente allegato, la prova della costituzione della cauzione di gara di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2200/87 preferibilmente :
- per fattorino all'ufficio di cui al punto 24 del presente allegato ;
 - oppure per telefax ad uno dei seguenti numeri di Bruxelles :
 - 235 01 32,
 - 236 10 97,
 - 235 01 30,
 - 236 20 05.
- (6) La fornitura franco porto d'imbarco come previsto dall'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2200/87 comporta che siano a carico dell'aggiudicatario le seguenti spese sostenute al porto d'imbarco :
- Se i contenitori sono utilizzati in base ad un contratto FCL/FCL oppure FCL/LCL, tutte le spese relative all'uso dei contenitori, eccettuate le spese di nolo, fino al terminale, incluse le spese THC (spese di movimentazione al terminale).
- Qualora, in base al secondo comma del punto 2 del citato articolo 13, all'aggiudicatario incombono le operazioni di carico dei contenitori a bordo delle navi indicate dal beneficiario, il rimborso delle spese a norma della disposizione citata non include le spese THC (spese di movimentazione al terminale).
- Se i contenitori sono utilizzati in base ad un contratto LCL/FCL oppure LCL/LCL, nessuna spesa ; l'aggiudicatario fornisce la merce al terminale in tempo utile perché i contenitori possano essere immediatamente riempiti a spese del beneficiario.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2101/89 DELLA COMMISSIONE

del 13 luglio 1989

relativo ad una gara per la vendita a fini di esportazione di tabacco in colli detenuto dall'organismo d'intervento greco

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 727/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1251/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 4,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3389/73 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3263/85⁽⁴⁾, ha fissato le procedure e le condizioni per la messa in vendita dei tabacchi detenuti dagli organismi d'intervento;

considerando che, a causa dei problemi posti dall'ammasso di tabacco in colli, particolarmente dei costi di stoccaggio, è opportuno indire una gara per la messa in vendita di partite di questo tabacco e destinarlo all'esportazione senza restituzione;

considerando che il pagamento della totalità di tali lotti è effettuato prima di procedere al ritiro del tabacco; che occorre stabilire che, su richiesta dell'aggiudicatario, la cauzione sia svincolata man mano che i quantitativi di tabacco ritirati vengono esportati;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il tabacco,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si procede alla vendita per l'esportazione di 9 partite di tabacco greggio in colli dai raccolti 1986 e 1987 detenuto dall'organismo d'intervento greco, per un peso totale di 11 211 693 kg ripartiti per varietà come indicato nell'allegato.

⁽¹⁾ GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 129 dell'11. 5. 1989, pag. 16.

⁽³⁾ GU n. L 345 del 15. 12. 1973, pag. 47.

⁽⁴⁾ GU n. L 311 del 22. 11. 1985, pag. 22.

Articolo 2

La vendita si effettua secondo la procedura di gara conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3389/73.

Articolo 3

La data limite per la presentazione delle offerte presso la sede della Commissione delle Comunità europee è fissata al 13 settembre 1989 alle ore 15 (ora di Bruxelles).

Articolo 4

La data limite per il ritiro del tabacco da parte dell'aggiudicatario menzionata all'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3389/73, è fissata:

- a) alla fine del quarto mese che segue la pubblicazione del risultato della gara nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* per almeno un terzo delle partite;
- b) alla fine del sesto mese che segue la data di cui sopra per il tabacco rimanente.

Articolo 5

1. La cauzione di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3389/73 deve essere costituita a nome e presso l'Ypiresia Diachirisis Agoron Georgikon Proionton (YDAGEP), Acharmon 5, Atene 108 (Grecia).

2. La Commissione comunica immediatamente il risultato della gara all'organismo interessato. Quest'ultimo svincola senza indugio le cauzioni dei concorrenti le cui offerte non sono risultate ricevibili o che non sono stati dichiarati aggiudicatari.

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 7, secondo comma del regolamento (CEE) n. 3389/73, le cauzioni dell'aggiudicatario o degli aggiudicatari sono svincolate quando sono adempiute le condizioni di cui all'articolo 7, lettera c) del suddetto regolamento.

3. Su richiesta dell'interessato, la cauzione è svincolata proporzionalmente ai quantitativi di tabacco per i quali sono state fornite le prove di cui all'articolo 7, lettera c) del suddetto regolamento.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ALLEGATO

Partita n.	Varietà	Raccolto	Peso (kg)
1	Mavra	1986	306 491
	Kaba Koulak classico e Ellassona	1986	623 250
	Kaba Koulak non classico	1986	155 308
	Katerini	1986	229 960
	Burley EL	1986	252 050
	Basmas	1986	238 844
			<u>1 805 903</u>
2	Mavra	1986	306 491
	Kaba Koulak classico e Ellassona	1986	567 712
	Kaba Koulak non classico	1986	163 129
	Katerini	1986	229 988
	Burley EL	1986	252 516
			<u>1 519 836</u>
3	Mavra	1986	306 491
	Kaba Koulak classico e Ellassona	1986	567 740
	Kaba Koulak non classico	1986	163 155
	Katerini	1986	229 988
	Burley EL	1986	252 617
			<u>1 519 991</u>
4	Myrodata Agrinon	1986	699 479
	Zichnomyrodata	1986	137 200
	Mavra	1987	338 132
	Katerini	1986	289 768
			<u>1 464 579</u>
5	Kaba Koulak classico	1987	496 384
	Ellassona	1987	341 954
	Katerini	1986	400 154
			<u>1 238 492</u>
6	Mavra	1987	333 872
	Basmas	1987	91 826
			<u>425 698</u>
7	Mavra	1987	447 165
	Basmas	1987	197 561
			<u>644 726</u>
8	Burley EL	1986	754 261
	Burley EL	1987	97 697
	Katerini	1987	581 203
	Basmas	1987	197 562
			<u>1 630 723</u>
9	Katerini	1986	689 921
	Basmas	1987	271 824
			<u>961 745</u>
		Totale	11 211 693

REGOLAMENTO (CEE) N. 2102/89 DELLA COMMISSIONE

del 13 luglio 1989

relativo all'apertura di una gara per la vendita dell'olio d'oliva detenuto dall'organismo d'intervento portoghese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1225/89 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

considerando che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2754/78 del Consiglio ⁽³⁾, prevede che la vendita dell'olio d'oliva detenuto dagli organismi d'intervento si effettui mediante gara;

considerando che, in applicazione dell'articolo 12, paragrafo 1 del regolamento n. 136/66/CEE, l'organismo d'intervento portoghese possiede certe quantità di olio d'oliva;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2960/77 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3818/85 ⁽⁵⁾, ha fissato le condizioni di vendita mediante gara sul mercato della Comunità e per l'esportazione degli oli d'oliva; che la situazione del mercato dell'olio d'oliva è attualmente favorevole alla vendita di parte degli oli in questione;

considerando che nell'attuale situazione di mercato degli oli d'oliva vergini, caratterizzata da disponibilità ridotte rispetto alla domanda e per garantire alla maggior parte degli operatori un approvvigionamento minimo che copra il loro fabbisogno immediato, occorre prevedere un quantitativo massimo per il quale ogni operatore possa presentare delle offerte; che, al fine di evitare eventuali scappatoie a tale disposizione e che, di conseguenza, i quantitativi messi in vendita siano accaparrati da un numero limitato di operatori, occorre prevedere la possibilità di partecipare a tale gara solo per gli operatori riconosciuti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'organismo d'intervento portoghese « Instituto Nacional de Intervenção e Garantia Agrícola », in appresso denomi-

nato « INGA », indice una gara, in conformità delle disposizioni del presente regolamento e del regolamento (CEE) n. 2960/77, per la vendita sul mercato della Comunità del seguente quantitativo di olio d'oliva: 1 300 t di olio d'oliva vergine.

Articolo 2

Il bando di gara è pubblicato il 14 luglio 1989.

Le partite di olio messe in vendita e le relative località di deposito sono affisse nella sede dell'INGA, Rua Padre Antonio Vieira, n. 1, Lisboa, Portugal.

Copia del bando di gara è trasmessa, senza indugio, alla Commissione.

Articolo 3

Le offerte devono pervenire all'INGA nella sua sede, Rua Padre Antonio Vieira, n. 1, Lisboa, Portugal, entro e non oltre il 21 luglio 1989, alle ore 14 (ora locale).

L'offerta può essere accolta esclusivamente se presentata da una persona fisica o giuridica che eserciti un'attività nel settore dell'olio d'oliva e sia iscritta, alla data del 31 dicembre 1988, in un registro pubblico di uno Stato membro. Inoltre ciascun offerente può presentare offerte limitate ad un quantitativo massimo di 150 t.

Articolo 4

L'INGA trasmette alla Commissione, al più tardi tre giorni dopo la scadenza del termine previsto per la presentazione delle offerte, un elenco anonimo nel quale è indicato, per ciascuna partita messa in vendita, il maggior prezzo d'offerta ricevuto.

Articolo 5

Il prezzo minimo di vendita per 100 kg di olio è fissato, in conformità della procedura stabilita dall'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE, sulla base delle offerte ricevute entro il decimo giorno lavorativo successivo alla scadenza di ciascuno dei termini previsti per la presentazione delle offerte. La decisione con la quale viene fissato il prezzo minimo di vendita è notificata senza indugio allo Stato membro interessato.

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 128 dell'11. 5. 1989, pag. 15.

⁽³⁾ GU n. L 331 del 28. 11. 1978, pag. 13.

⁽⁴⁾ GU n. L 348 del 30. 12. 1977, pag. 46.

⁽⁵⁾ GU n. L 368 del 31. 12. 1985, pag. 20.

Articolo 6

L'INGA procede alla vendita dell'olio d'oliva al più tardi il quinto giorno lavorativo successivo al giorno della notifica della decisione di cui all'articolo 6. L'INGA comunica agli enti ammassatori l'elenco delle partite non aggiudicate.

Articolo 7

La cauzione di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2960/77 è fissata a 3 340 Esc/100 kg.

Articolo 8

L'indennità di magazzinaggio, di cui all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2960/77, è pari a 430 Esc/100 kg.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 2103/89 DELLA COMMISSIONE

del 13 luglio 1989

relativo alla vendita dei residui di olio d'oliva detenuti dall'organismo d'intervento portoghese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1225/89 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 12,considerando che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2754/78 del Consiglio ⁽³⁾ prevede che la vendita dell'olio d'oliva detenuto dall'organismo d'intervento abbia luogo attraverso una gara, eccetto se delle situazioni particolari rendono necessario il ricorso ad altre procedure;

considerando che, a seguito delle gare per la vendita di olio di oliva effettuate dall'organismo d'intervento portoghese, è rimasta in deposito presso tale organismo una certa quantità di residui dei fondi delle vasche; che tali residui contengono una percentuale più o meno elevata di olio; che, si fini di una corretta gestione degli oli d'oliva acquistati dall'organismo d'intervento, occorre prevederne la vendita;

considerando che, per motivi commerciali connessi in particolare al fatto che, per il prodotto in causa, non esistono né un mercato né quotazioni precise, non è possibile prevedere la vendita del prodotto stesso secondo la procedura di gara precedentemente adottata per l'olio d'oliva; che è pertanto opportuno che l'organismo d'intervento portoghese venda il prodotto alle migliori condizioni offerte dal mercato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'organismo d'intervento portoghese « Instituto Nacional de Intervenção e Garantia Agrícola », in appresso denominato « INGA », vende alle migliori condizioni 76 t di residui d'olio d'oliva in suo possesso, provenienti dagli interventi sul mercato dell'olio d'oliva effettuati fino alla campagna 1987/1988.

2. L'avviso di messa in vendita è esposto presso la sede dell'INGA, Rua Padre António Vieira, n. 1, Lisboa, Portugal, almeno 10 giorni prima della data prevista per la vendita.

3. La vendita del prodotto di cui al paragrafo 1 deve aver luogo prima del 15 settembre 1989. La consegna del prodotto venduto deve essere effettuata prima del 30 settembre 1989.

L'INGA comunica alla Commissione i risultati della vendita nel più breve termine.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.⁽²⁾ GU n. L 128 dell'11. 5. 1989, pag. 15.⁽³⁾ GU n. L 331 del 28. 11. 1978, pag. 13.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2104/89 DELLA COMMISSIONE

del 13 luglio 1989

che fissa l'importo dell'integrazione per il cotone

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto l'atto relativo alle condizioni di adesione della Grecia, in particolare i paragrafi 3 e 10 del protocollo n. 4 concernente il cotone, modificato dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare dal protocollo n. 14 ad esso allegato, e dal regolamento (CEE) n. 4006/87 ⁽¹⁾,visto il regolamento (CEE) n. 2169/81 del Consiglio, del 27 luglio 1981, che stabilisce le norme generali del regime d'integrazione per il cotone ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 791/89 ⁽³⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1,considerando che l'importo dell'aiuto previsto all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2169/81 è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 1353/89 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1936/89 ⁽⁵⁾;

considerando che l'applicazione delle regole e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 1353/89 ai dati di cui la Commissione dispone attualmente, induce a modificare l'importo dell'aiuto ora vigente come indicato all'articolo 1 del presente regolamento;

considerando che la riduzione dell'importo dell'integrazione derivante eventualmente dal regime dei quantitativi massimi garantiti per la campagna 1989/1990 non è ancora stato fissato; che l'importo dell'integrazione per la campagna 1989/1990 è stato calcolato provvisoriamente in base ad una riduzione di 24,005 ECU per 100 kg,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'importo dell'integrazione per il cotone non sgronato, di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2169/81, è fissato a 37,557 ECU/100 kg.

2. Tuttavia l'importo dell'aiuto sarà confermato o sostituito con effetto dal 14 luglio 1989 per tener conto per la campagna 1989/1990, se del caso, delle conseguenze dell'applicazione del regime dei quantitativi massimi garantiti.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 luglio 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 48.⁽²⁾ GU n. L 211 del 31. 7. 1981, pag. 2.⁽³⁾ GU n. L 85 del 30. 3. 1989, pag. 7.⁽⁴⁾ GU n. L 135 del 19. 5. 1989, pag. 13.⁽⁵⁾ GU n. L 187 dell'1. 7. 1989, pag. 65.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2105/89 DELLA COMMISSIONE

del 13 luglio 1989

che modifica il regolamento (CEE) n. 3779/88 relativo al rimborso del prelievo di corresponsabilità nel settore dei cereali previsto dai regolamenti (CEE) n. 2040/86 e (CEE) n. 1432/88 per quanto riguarda le prime trasformazioni effettuate per conto di un produttore

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1834/89 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 5 e l'articolo 4 ter,considerando che il regolamento (CEE) n. 3779/88 della Commissione ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 979/89 ⁽⁴⁾ prevede, in seguito alla sentenza emessa dalla Corte di giustizia nella causa 300/86, il rimborso ai produttori degli importi del prelievo di corresponsabilità trattenuti su talune operazioni di trasformazione entro il 30 giugno 1989;

considerando che l'osservanza di questa scadenza è resa aleatoria da difficoltà d'ordine amministrativo, specialmente in seguito alla proroga del termine d'introduzione

delle domande; che, per ovviare a tali difficoltà, occorre prorogare di un mese questo termine;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3779/88, i termini « anteriormente al 30 giugno 1989 » sono sostituiti dai seguenti: « entro il 31 luglio 1989 ».

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 180 del 27. 6. 1989, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 332 del 3. 12. 1988, pag. 17.⁽⁴⁾ GU n. L 103 del 15. 4. 1989, pag. 28.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2106/89 DELLA COMMISSIONE

del 13 luglio 1989

recante quinta modifica del regolamento (CEE) n. 3461/85 relativo all'organizzazione di campagne di promozione del consumo di succo d'uva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1236/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 46, paragrafo 5,considerando che il regolamento (CEE) n. 3461/85 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1337/87⁽⁴⁾, disciplina l'organizzazione di campagne di promozione del consumo di succo d'uva;

considerando che, dato che agli Stati membri spetta il compito di designare gli organismi che realizzano le campagne promozionali, previa consultazione delle organizzazioni professionali, di controllare le loro attività e di effettuare i pagamenti, è opportuno affidare all'organismo competente dello Stato membro il compito di concludere il contratto;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3461/85 è modificato come segue:

1. L'articolo 2 è modificato come segue:

— nel paragrafo 2, primo comma, il testo della prima frase è sostituito dal testo seguente:

« 2. Dopo aver designato l'organismo competente per la conclusione del contratto, ciascuno degli Stati membri interessati »;

— il testo del paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

« 3. La Commissione esamina i programmi e, se ritiene che soddisfino i criteri enunciati all'articolo 3 e che possano favorire un incremento appropriato del consumo di succo d'uva, autorizza l'organismo competente a concludere un contratto con l'organismo che ha messo a punto i programmi stessi dopo averne informato il comitato di gestione per i vini. Gli organismi competenti utilizzano a tal fine contratti-tipo messi a loro disposizione dalla Commissione. »;

— è aggiunto il testo del seguente paragrafo 4:

« 4. L'organismo competente trasmette senza indugio alla Commissione una copia del contratto e del capitolato d'onori. ».

2. L'articolo 2 bis è modificato come segue:

— nel paragrafo 1, secondo comma, il testo della prima frase è sostituito dal testo seguente:

« A tal fine, dopo aver designato l'organismo competente per la conclusione del contratto, lo Stato membro interessato presenta alla Commissione una proposta in cui figurino almeno le seguenti informazioni: »;

— il testo del paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

« 2. La Commissione esamina le proposte e, se ritiene che soddisfino i criteri enunciati al paragrafo 1, autorizza l'organismo competente a concludere un contratto con l'organismo che le ha messe a punto, dopo averne informato il comitato di gestione per i vini. Gli organismi competenti utilizzano a tal fine contratti-tipo messi a loro disposizione dalla Commissione. »;

— è inserito il seguente paragrafo 2 bis:

« 2 bis. L'organismo competente trasmette senza indugio alla Commissione una copia del contratto e del capitolato d'onori. ».

3. All'articolo 3, paragrafo 2, il testo del secondo comma è sostituito dal testo seguente:

« Tuttavia, se nel corso dell'esecuzione del contratto circostanze eccezionali non imputabili al contraente rendono impossibile il rispetto del termine fissato, l'organismo competente può accordare una proroga su domanda motivata, presentata dal contraente prima della scadenza del contratto. ».

4. All'articolo 4, paragrafo 1, il testo del primo trattino è sostituito dal testo seguente:

« — è messo a punto dall'organismo competente in almeno tre copie ed è sottoscritto dalle due parti »;

5. L'articolo 5 è modificato come segue:

— nel paragrafo 1, primo comma, il testo della prima frase è sostituito dal testo seguente:

« 1. « Gli organismi competenti degli Stati membri versano all'organismo che ha concluso un contratto, secondo la sua scelta indicata nel contratto stesso »;

— nel paragrafo 1, secondo comma, il testo della prima frase è sostituito dal testo seguente:

« Tuttavia, nel corso dell'esecuzione di un contratto, gli organismi competenti possono »;

⁽¹⁾ GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 128 dell'11. 5. 1989, pag. 31.⁽³⁾ GU n. L 332 del 10. 12. 1985, pag. 22.⁽⁴⁾ GU n. L 126 del 15. 5. 1987, pag. 8.

— nel paragrafo 3, il testo della lettera b) è sostituito dal testo seguente :

- « b) alla trasmissione della relazione di cui all'articolo 6 e alla verifica, da parte dello Stato membro, delle indicazioni in essa contenute. ».

6. Il testo dell'articolo 6 è sostituito dal testo seguente :

« *Articolo 6*

Entro un termine di quattro mesi a decorrere dalla data fissata nel contratto per la realizzazione delle azioni, l'organismo incaricato dell'esecuzione del programma trasmette all'organismo competente una relazione

particolareggiata sulla realizzazione delle azioni e sui risultati previsti, in special modo per quanto concerne l'evoluzione delle vendite di succo d'uva; entro un mese dal ricevimento, lo Stato membro trasmette a sua volta tale relazione alla Commissione con l'aggiunta delle sue osservazioni. ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica alle campagne di promozione realizzate a decorrere dalla campagna vitivinicola 1988/1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 2107/89 DELLA COMMISSIONE**del 13 luglio 1989****che modifica il regolamento (CEE) n. 1901/89 recante deroga per la campagna 1989/1990 al regolamento (CEE) n. 920/89 che stabilisce le norme di qualità per le carote, gli agrumi e le mele e pere da tavola per quanto riguarda il calibro delle mele**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1119/89 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3, secondo comma,considerando che il regolamento (CEE) n. 1901/89 della Commissione ⁽³⁾ ha previsto una deroga per la campagna 1989/1990, alle norme di qualità, per il calibro minimo, fissato per le mele dal regolamento (CEE) n. 920/89 della Commissione ⁽⁴⁾; che allo scopo di assicurare un migliore passaggio tra l'applicazione della norma precedente e quella della deroga prevista per la campagna 1989/1990, è opportuno differire la data d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1901/89;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1901/89, la data del « 1° luglio 1989 » è sostituita dalla data del « 31 luglio 1989 ».

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 118 del 27. 4. 1989, pag. 12.⁽³⁾ GU n. L 184 del 30. 6. 1989, pag. 19.⁽⁴⁾ GU n. L 97 dell'11. 4. 1989, pag. 19.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2108/89 DELLA COMMISSIONE
del 13 luglio 1989

recante deroga al regolamento (CEE) n. 2377/80 che stabilisce le modalità particolari di applicazione dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 571/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 2,

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 1030/89 della Commissione⁽³⁾, sono stati rilasciati, per il secondo trimestre 1989, titoli d'importazione per carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate originarie e provenienti dagli Stati Uniti e dal Canada; che, tenendo conto dell'evoluzione dei contatti avviati con uno di questi paesi fornitori per pervenire ad una soluzione che consenta di rimuovere la sospensione delle

importazioni di carni in provenienza da tale paese è opportuno rinviare la scadenza dei titoli emessi;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga al disposto dell'articolo 4, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2377/80 della Commissione⁽⁴⁾, la validità dei titoli di importazione rilasciati a norma del regolamento (CEE) n. 1030/89 è prorogata fino all'11 agosto 1989.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 61 del 4. 3. 1989, pag. 43.

⁽³⁾ GU n. L 110 del 21. 4. 1989, pag. 19.

⁽⁴⁾ GU n. L 241 del 13. 9. 1980, pag. 5.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2109/89 DELLA COMMISSIONE

del 13 luglio 1989

che fissa per la Gran Bretagna, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio della regione 5

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1837/80 del Consiglio, del 27 giugno 1980, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1115/88⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 1633/84 della Commissione, dell'8 giugno 1984, che stabilisce le modalità di applicazione del premio variabile alla macellazione degli ovini e che abroga il regolamento (CEE) n. 2661/80⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1075/89⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1, e l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando che il Regno Unito è l'unico Stato membro che versa il premio variabile alla macellazione, nella regione 5, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 1837/80; che è quindi necessario che la Commissione ne fissi il livello, nonché l'importo da riscuotere per i prodotti che escono da detta regione nella settimana che inizia il 19 giugno 1989;

considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1633/84 l'importo del premio variabile alla macellazione deve essere fissato dalla Commissione ogni settimana;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1633/84, l'importo da riscuotere per i singoli prodotti che escono dalla regione 5 deve essere fissato ogni settimana dalla Commissione;

considerando che nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1310/88, dell'11 maggio 1988, relativo all'applicazione del regime di limitazione della garanzia nel settore delle carni ovine e caprine⁽⁵⁾, gli importi settimanali del livello guida sono fissati, conformemente all'articolo 9a, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1837/80;

considerando che dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE)

n. 1837/80, consegue che per la settimana che inizia il 19 giugno 1989, il premio variabile alla macellazione degli ovini dichiarati atti a beneficiarne nel Regno Unito dev'essere conforme a quello fissato nell'allegato del presente regolamento; che per la stessa settimana dall'applicazione dell'articolo 9, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1837/80 e dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1633/84 e alla luce della sentenza resa dalla Corte di giustizia il 2 febbraio 1988 nella causa 61/86, emerge una fissazione degli importi da riscuotere per i prodotti che escono dalla regione 5 conforme a quelle riportate negli allegati del presente regolamento;

considerando che in ordine ai controlli necessari per l'applicazione delle disposizioni attinenti ai suddetti importi, è indicato mantenere il sistema di controllo previsto dal regolamento (CEE) n. 1633/84, restando impregiudicata l'elaborazione eventuale di disposizioni più specifiche in seguito alla citata sentenza della Corte di giustizia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per gli ovini o le carni ovine dichiarati atti a beneficiare nella regione 5 del Regno Unito, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 1837/80, del premio variabile alla macellazione nella settimana che inizia il 19 giugno 1989, l'importo del premio è fissato a 79,834 ECU/100 kg in peso carcassa estimativo o effettivo, entro i limiti di peso stabiliti all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 1633/84.

Articolo 2

Per i prodotti di cui all'articolo 1, lettere a) e c) del regolamento (CEE) n. 1837/80, che sono usciti dal territorio della regione 5 nel corso della settimana che inizia il 19 giugno 1989, gli importi da riscuotere sono equivalenti a quelli fissati nell'allegato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 19 giugno 1989.

⁽¹⁾ GU n. L 183 del 16. 7. 1980, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 36.

⁽³⁾ GU n. L 154 del 9. 6. 1984, pag. 27.

⁽⁴⁾ GU n. L 114 del 27. 4. 1989, pag. 13.

⁽⁵⁾ GU n. L 122 del 12. 5. 1988, pag. 69.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 13 luglio 1989, che fissa, per la Gran Bretagna, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio della regione 5

(ECU/100 kg)

Codice NC	Importi	
	A. Prodotti che possono essere oggetto del premio di cui all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 1837/80	B. Prodotti di cui all'articolo 4, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1633/84 (*)
	Peso vivo	Peso vivo
0104 10 90	37,522	0
0104 20 90		0
	Peso netto	Peso netto
0204 10 00	79,834	0
0204 21 00	79,834	0
0204 50 11		0
0204 22 10	55,884	
0204 22 30	87,817	
0204 22 50	103,784	
0204 22 90	103,784	
0204 23 00	145,298	
0204 30 00	59,876	
0204 41 00	59,876	
0204 42 10	41,913	
0204 42 30	65,864	
0204 42 50	77,839	
0204 42 90	77,839	
0204 43 00	108,974	
0204 50 13		0
0204 50 15		0
0204 50 19		0
0204 50 31		0
0204 50 39		0
0204 50 51		0
0204 50 53		0
0204 50 55		0
0204 50 59		0
0204 50 71		0
0204 50 79		0
0210 90 11	103,784	
0210 90 19	145,298	
1602 90 71 :		
— non disossate	103,784	
— disossate	145,298	

(*) L'ammissione al beneficio di tali importi ridotti è subordinata all'osservanza delle condizioni previste dall'articolo 5, paragrafo 3, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1633/84.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2110/89 DELLA COMMISSIONE

del 13 luglio 1989

che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 763/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 5,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che a norma dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 804/68 la differenza tra i prezzi nel commercio internazionale dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento suddetto e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che a norma del regolamento (CEE) n. 876/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, che stabilisce, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e ai criteri per la fissazione del loro ammontare⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1344/86⁽⁴⁾, le restituzioni per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68, esportati come tali, devono essere fissate prendendo in considerazione:

- la situazione e le prospettive di evoluzioni, sul mercato della Comunità, dei prezzi del latte e dei prodotti lattiero-caseari e delle disponibilità nonché, nel commercio internazionale, dei prezzi del latte e dei prodotti lattiero-caseari,
- le spese di commercializzazione e le spese di trasporto più favorevoli dai mercati della Comunità fino ai porti o altri luoghi di esportazione della Comunità, nonché le spese commerciali e di resa ai paesi di destinazione,
- gli obiettivi dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, volti ad assicurare a detti mercati una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi,

— l'interesse di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità,

— l'aspetto economico delle esportazioni previste;

considerando che ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 876/68, i prezzi nella Comunità sono stabiliti tenendo conto dei prezzi praticati che si rivelino più favorevoli ai fini dell'esportazione, dato che i prezzi nel commercio internazionale sono stabiliti tenendo conto in particolare:

- a) dei prezzi praticati sui mercati dei paesi terzi;
- b) dei prezzi più favorevoli all'importazione, in provenienza dai paesi terzi, nei paesi terzi di destinazione;
- c) dei prezzi alla produzione constatati nei paesi terzi esportatori tenuto conto, se del caso, delle sovvenzioni accordate da questi paesi;
- d) dei prezzi d'offerta franco frontiera della Comunità;

considerando che a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 876/68, la situazione del commercio internazionale o le esigenze specifiche di alcuni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68 secondo la loro destinazione;

considerando che l'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 876/68 prevede che l'elenco dei prodotti per i quali è accordata una restituzione all'esportazione e l'importo della restituzione sono fissati almeno una volta ogni quattro settimane; che, tuttavia, l'importo della restituzione può essere mantenuto allo stesso livello per più di quattro settimane;

considerando che a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1098/68 della Commissione, del 27 luglio 1968, che stabilisce le modalità d'applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 222/88⁽⁶⁾, la restituzione accordata ai prodotti lattieri zuccherati è pari alla somma di due elementi, di cui uno deve tener conto del quantitativo di prodotti lattiero-caseari e l'altro deve tener conto del quantitativo di saccarosio aggiunto; che, tuttavia, quest'ultimo elemento è preso in considerazione solo se il saccarosio aggiunto è stato prodotto a base di barbabietole o di canne da⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.⁽²⁾ GU n. L 84 del 29. 3. 1989, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 155 del 3. 7. 1968, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 36.⁽⁵⁾ GU n. L 184 del 29. 7. 1968, pag. 10.⁽⁶⁾ GU n. L 28 dell'1. 2. 1988, pag. 1.

zucchero raccolte nella Comunità; che per i prodotti di cui alle sottovoci ex 0402 99 11, ex 0402 99 19, ex 0404 90 51, ex 0404 90 53, ex 0404 90 91 e ex 0404 90 93 della nomenclatura combinata, aventi tenore, in peso, di materie grasse pari o inferiore al 9,5 %, e aventi tenore, in peso, di sostanza secca del latte non grassa, pari o superiore al 15 %, il primo dei due elementi è fissato a 100 kg di prodotto intero; che per gli altri prodotti zuccherati di cui alle voci 0402 e 0404, questo elemento è calcolato moltiplicando l'importo di base per il contenuto di prodotti lattieri del prodotto esaminato; che quest'importo di base è pari alla restituzione da fissare per un chilogrammo di prodotti lattieri contenuti nel prodotto intero;

considerando che il secondo elemento è calcolato moltiplicando per il tenore di saccarosio del prodotto intero l'importo di base della restituzione applicabile il giorno dell'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾ modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1069/89 ⁽²⁾;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) da ultimo n. 1676/85 del Consiglio ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87 ⁽⁴⁾,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete di un determinato periodo in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente e del predetto coefficiente;

considerando che il tasso della restituzione per i formaggi è calcolato per prodotti destinati al consumo diretto; che le croste e gli scarti di formaggi non sono prodotti rispondenti a tale destinazione; che, per evitare qualsiasi confusione d'interpretazione, è opportuno precisare che i formaggi con un valore franco frontiera inferiore a 140 ECU/100 kg non beneficiano di restituzione;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 1989.

considerando che il regolamento (CEE) n. 896/84 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 222/88, ha previsto disposizioni complementari per quanto concerne la concessione delle restituzioni al momento del passaggio alla nuova campagna; che tali disposizioni prevedono la possibilità di differenziare le restituzioni in funzione della data di fabbricazione dei prodotti;

considerando che per calcolare l'importo della restituzione per i formaggi fusi è necessario disporre che, qualora vengano aggiunti caseina e/o caseinati, detto quantitativo non debba essere preso in considerazione;

considerando che l'applicazione di tali modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ed in particolare ai prezzi di tali prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi e per i prodotti elencati in allegato al presente regolamento;

considerando che l'articolo 275 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo prevede che possano essere concesse restituzioni all'esportazione verso il Portogallo; che, sulla base dell'esame della situazione e del livello dei prezzi, occorre non prevedere la fissazione di restituzioni all'esportazione verso il Portogallo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le restituzioni all'esportazione di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 804/68, per i prodotti esportati come tali, sono fissate agli importi di cui all'allegato.
2. Non è fissata alcuna restituzione per le esportazioni verso la zona E per i prodotti di cui alle voci 0401, 0402, 0403, 0404, 0405 e 2309 della nomenclatura combinata.
3. Non è fissata alcuna restituzione per le esportazioni verso il Portogallo, comprese le Azzorre e Madera, per il latte e i prodotti lattiero-caseari di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 luglio 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 114 del 27. 4. 1989, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 91 dell'1. 4. 1984, pag. 71.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 13 luglio 1989, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0401 10 10 000		4,55
0401 10 90 000		4,55
0401 20 11 100		4,55
0401 20 11 500		7,63
0401 20 19 100		4,55
0401 20 19 500		7,63
0401 20 91 100		10,51
0401 20 91 500		12,44
0401 20 99 100		10,51
0401 20 99 500		12,44
0401 30 11 100		16,29
0401 30 11 400		25,72
0401 30 11 700		39,20
0401 30 19 100		16,29
0401 30 19 400		25,72
0401 30 19 700		39,20
0401 30 31 100		46,90
0401 30 31 400		73,85
0401 30 31 700		81,55
0401 30 39 100		46,90
0401 30 39 400		73,85
0401 30 39 700		81,55
0401 30 91 100		93,10
0401 30 91 400		137,37
0401 30 91 700		160,47
0401 30 99 100		93,10
0401 30 99 400		137,37
0401 30 99 700		160,47
0402 10 11 000		50,00
0402 10 19 000		50,00
0402 10 91 000		0,5000
0402 10 99 000		0,5000
0402 21 11 200		50,00
0402 21 11 300		82,38
0402 21 11 500		87,56
0402 21 11 900		95,00
0402 21 17 000		50,00
0402 21 19 300		82,38
0402 21 19 500		87,56
0402 21 19 900		95,00
0402 21 91 100		95,79
0402 21 91 200		96,54
0402 21 91 300		97,91
0402 21 91 400		105,86
0402 21 91 500		108,57
0402 21 91 600		118,92
0402 21 91 700		125,16
0402 21 91 900		132,07
0402 21 99 100		95,79

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0402 21 99 200		96,54
0402 21 99 300		97,91
0402 21 99 400		105,86
0402 21 99 500		108,57
0402 21 99 600		118,92
0402 21 99 700		125,16
0402 21 99 900		132,07
0402 29 15 200		0,5000
0402 29 15 300		0,8238
0402 29 15 500		0,8756
0402 29 15 900		0,9500
0402 29 19 200		0,5000
0402 29 19 300		0,8238
0402 29 19 500		0,8756
0402 29 19 900		0,9500
0402 29 91 100		0,9579
0402 29 91 500		1,0586
0402 29 99 100		0,9579
0402 29 99 500		1,0586
0402 91 11 110		4,55
0402 91 11 120		10,51
0402 91 11 310		17,83
0402 91 11 350		22,30
0402 91 11 370		27,65
0402 91 19 110		4,55
0402 91 19 120		10,51
0402 91 19 310		17,83
0402 91 19 350		22,30
0402 91 19 370		27,65
0402 91 31 100		21,87
0402 91 31 300		32,67
0402 91 39 100		21,87
0402 91 39 300		32,67
0402 91 51 000		25,72
0402 91 59 000		25,72
0402 91 91 000		93,10
0402 91 99 000		93,10
0402 99 11 110		0,0455
0402 99 11 130		0,1051
0402 99 11 150		0,1796
0402 99 11 310		20,57
0402 99 11 330		25,13
0402 99 11 350		34,08
0402 99 19 110		0,0455
0402 99 19 130		0,1051
0402 99 19 150		0,1796
0402 99 19 310		20,57
0402 99 19 330		25,13
0402 99 19 350		34,08
0402 99 31 110		0,2380
0402 99 31 150		35,55
0402 99 31 300		0,4690
0402 99 31 500		0,8155
0402 99 39 110		0,2380
0402 99 39 150		35,55
0402 99 39 300		0,4690

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0402 99 39 500		0,8155
0402 99 91 000		0,9310
0402 99 99 000		0,9310
0403 10 11 100		4,55
0403 10 11 300		7,63
0403 10 13 000		10,51
0403 10 19 000		16,29
0403 10 31 100		0,0455
0403 10 31 300		0,0763
0403 10 33 000		0,1051
0403 10 39 000		0,1629
0403 90 11 000		50,00
0403 90 13 000		50,00
0403 90 19 000		95,79
0403 90 31 000		0,5000
0403 90 33 000		0,5000
0403 90 39 000		0,9579
0403 90 51 100		4,55
0403 90 51 300		7,63
0403 90 53 000		10,51
0403 90 59 110		16,29
0403 90 59 140		25,72
0403 90 59 170		39,20
0403 90 59 310		46,90
0403 90 59 340		73,85
0403 90 59 370		81,55
0403 90 59 510		93,01
0403 90 59 540		137,37
0403 90 59 570		160,47
0403 90 61 100		0,0455
0403 90 61 300		0,0763
0403 90 63 000		0,1051
0403 90 69 000		0,1629
0404 90 11 100		50,00
0404 90 11 910		4,55
0404 90 11 950		17,83
0404 90 13 120		50,00
0404 90 13 130		82,38
0404 90 13 140		87,56
0404 90 13 150		95,00
0404 90 13 911		4,55
0404 90 13 913		10,51
0404 90 13 915		16,29
0404 90 13 917		25,72
0404 90 13 919		39,20
0404 90 13 931		17,83
0404 90 13 933		22,30
0404 90 13 935		27,65
0404 90 13 937		32,67
0404 90 13 939		34,19
0404 90 19 110		95,79
0404 90 19 115		96,54
0404 90 19 120		97,91
0404 90 19 130		105,86
0404 90 19 135		108,57

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0404 90 19 150		118,92
0404 90 19 160		125,16
0404 90 19 180		132,07
0404 90 19 900		—
0404 90 31 100		50,00
0404 90 31 910		4,55
0404 90 31 950		17,83
0404 90 33 120		50,00
0404 90 33 130		82,38
0404 90 33 140		87,56
0404 90 33 150		95,00
0404 90 33 911		4,55
0404 90 33 913		10,51
0404 90 33 915		16,29
0404 90 33 917		25,72
0404 90 33 919		39,20
0404 90 33 931		17,83
0404 90 33 933		22,30
0404 90 33 935		27,65
0404 90 33 937		32,67
0404 90 33 939		34,19
0404 90 39 110		95,79
0404 90 39 115		96,54
0404 90 39 120		97,91
0404 90 39 130		105,86
0404 90 39 150		108,57
0404 90 39 900		—
0404 90 51 100		0,5000
0404 90 51 910		0,0455
0404 90 51 950		20,57
0404 90 53 110		0,5000
0404 90 53 130		0,8238
0404 90 53 150		0,8756
0404 90 53 170		0,9500
0404 90 53 911		0,0455
0404 90 53 913		0,1051
0404 90 53 915		0,1629
0404 90 53 917		0,2572
0404 90 53 919		0,3920
0404 90 53 931		20,57
0404 90 53 933		25,13
0404 90 53 935		34,08
0404 90 53 937		35,55
0404 90 53 939		—
0404 90 59 130		0,9579
0404 90 59 150		1,0586
0404 90 59 930		0,5652
0404 90 59 950		0,8155
0404 90 59 990		0,9310
0404 90 91 100		0,5000
0404 90 91 910		0,0455
0404 90 91 950		20,57
0404 90 93 110		0,5000
0404 90 93 130		0,8238
0404 90 93 150		0,8756

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0404 90 93 170		0,9500
0404 90 93 911		0,0455
0404 90 93 913		0,1051
0404 90 93 915		0,1629
0404 90 93 917		0,2572
0404 90 93 919		0,3920
0404 90 93 931		20,57
0404 90 93 933		25,13
0404 90 93 935		34,08
0404 90 93 937		35,55
0404 90 93 939		—
0404 90 99 130		0,9579
0404 90 99 150		1,0586
0404 90 99 930		0,5652
0404 90 99 950		0,8155
0404 90 99 990		0,9310
0405 00 10 100		—
0405 00 10 200		117,20
0405 00 10 300		147,44
0405 00 10 500		151,22
0405 00 10 700		155,00
0405 00 90 100		155,00
0405 00 90 900		196,00
0406 10 10 000		—
0406 10 90 000		—
0406 20 90 100		—
0406 20 90 913	028	—
	032	—
	400	87,74
	404	—
	...	84,94
0406 20 90 915	028	—
	032	—
	400	116,99
	404	—
	...	113,25
0406 20 90 917	028	—
	032	—
	400	124,30
	404	—
	...	120,33
0406 20 90 919	028	—
	032	—
	400	138,92
	404	—
	...	134,49
0406 20 90 990		—
0406 30 10 100		—
0406 30 10 150	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	20,03
	404	—
	...	22,83

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0406 30 10 200	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	43,52
	404	—
	...	48,68
0406 30 10 250	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	43,52
	404	—
	...	48,68
0406 30 10 300	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	63,88
	404	—
	...	71,42
0406 30 10 350	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	43,52
	404	—
	...	48,68
0406 30 10 400	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	63,88
	404	—
	...	71,42
0406 30 10 450	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	93,03
	404	—
	...	103,95
0406 30 10 500		—
0406 30 10 550	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	43,52
	404	20,00
	...	48,68

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0406 30 10 600	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	63,88
	404	28,00
	...	71,42
0406 30 10 650	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	93,03
	404	—
	...	103,95
0406 30 10 700	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	93,03
	404	—
	...	103,95
0406 30 10 750	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	113,54
	404	—
	...	126,87
0406 30 10 800	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	113,54
	404	—
	...	126,87
0406 30 10 900		—
0406 30 31 100		—
0406 30 31 300	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	20,03
	404	—
	...	22,83
0406 30 31 500	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	43,52
	404	—
	...	48,68

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0406 30 31 710	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	43,52
	404	—
	...	48,68
0406 30 31 730	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	63,88
	404	—
	...	71,42
0406 30 31 910	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	43,52
	404	—
	...	48,68
0406 30 31 930	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	63,88
	404	—
	...	71,42
0406 30 31 950	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	93,03
	404	—
	...	103,95
0406 30 39 100		—
0406 30 39 300	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	43,52
	404	20,00
	...	48,68
0406 30 39 500	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	63,88
	404	28,00
	...	71,42

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0406 30 39 700	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	93,03
	404	—
	...	103,95
0406 30 39 930	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	93,03
	404	—
	...	103,95
0406 30 39 950	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	113,54
	404	—
	...	126,87
0406 30 90 000	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	113,54
	404	—
	...	126,87
0406 40 00 100		—
0406 40 00 900	028	—
	032	—
	038	—
	400	120,00
	404	—
	...	126,51
0406 90 13 000	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	113,00
	404	—
	...	159,34
0406 90 15 100	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	113,00
	404	—
0406 90 15 900	...	159,34
		—

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0406 90 17 100	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	113,00
	404	—
	...	159,34
0406 90 17 900		—
0406 90 21 100		—
0406 90 21 900	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	130,00
	404	—
	732	139,68
	...	151,68
0406 90 23 100		—
0406 90 23 900	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	65,00
	404	—
	732	123,35
	...	135,35
0406 90 25 100		—
0406 90 25 900	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	65,00
	404	—
	732	123,35
	...	135,35
0406 90 27 100		—
0406 90 27 900	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	56,14
	404	—
	...	114,71
	0406 90 31 111	
0406 90 31 119	028	—
	032	—
	036	—
	038	15,00
	400	62,48
	404	16,00
	...	89,96

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0406 90 31 151	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	58,40
	404	14,96
	...	83,83
0406 90 31 159		—
0406 90 31 900		—
0406 90 33 111		—
0406 90 33 119	028	—
	032	—
	036	—
	038	15,00
	400	62,48
	404	16,00
	...	89,96
0406 90 33 151	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	58,40
	404	14,96
	...	83,83
0406 90 33 159		—
0406 90 33 911		—
0406 90 33 919	028	—
	032	—
	036	—
	038	15,00
	400	62,48
	404	16,00
	...	89,96
0406 90 33 951	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	58,40
	404	14,96
	...	83,83
0406 90 33 959		—
0406 90 35 110		—
0406 90 35 190	028	—
	032	—
	036	42,66
	400	160,00
	404	90,00
	...	158,54

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0406 90 35 910		—
0406 90 35 990	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	130,00
	404	—
	...	130,00
0406 90 61 000	028	—
	032	—
	036	90,00
	400	190,00
	404	140,00
	...	185,00
0406 90 63 100	028	—
	032	—
	036	105,03
	400	220,00
	404	160,00
	...	212,12
0406 90 63 900	028	—
	032	—
	036	70,00
	400	150,00
	404	80,00
	...	165,00
0406 90 69 100		—
0406 90 69 910	028	—
	032	—
	036	70,00
	400	150,00
	404	80,00
	...	165,00
0406 90 69 990		—
0406 90 71 100		—
0406 90 71 930	028	13,50
	032	13,50
	036	—
	038	—
	400	87,23
	404	—
	...	89,49

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0406 90 71 950	028	20,00
	032	20,00
	036	—
	038	—
	400	96,18
	404	—
	...	98,13
0406 90 71 970	028	24,00
	032	24,00
	036	—
	038	—
	400	109,31
	404	—
	...	110,79
0406 90 71 991	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	130,00
	404	—
	...	130,00
0406 90 71 995	028	27,50
	032	27,50
	036	—
	038	—
	400	65,00
	404	—
	...	135,35
0406 90 71 999		—
0406 90 73 100		—
0406 90 73 900	028	—
	032	—
	036	42,66
	400	160,00
	404	120,00
...	151,00	
0406 90 75 100		—
0406 90 75 900	028	—
	032	—
	036	—
	400	65,00
	404	—
...	125,96	
0406 90 77 100	028	24,00
	032	24,00
	036	—
	038	—
	400	58,77
	404	—
	...	110,79

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0406 90 77 300	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	65,00
	404	—
	732	123,35
	...	135,35
0406 90 77 500	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	75,00
	404	—
	732	123,35
	...	135,35
0406 90 79 100		—
0406 90 79 900	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	56,14
	404	—
	...	114,71
0406 90 81 100		—
0406 90 81 900	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	130,00
	404	—
	...	130,00
0406 90 83 100		—
0406 90 83 910		—
0406 90 83 950	028	—
	032	—
	400	39,03
	404	—
	...	47,97
0406 90 83 990	028	—
	032	—
	400	39,03
	404	—
	...	47,97
0406 90 85 100		—
0406 90 85 910	028	—
	032	—
	036	42,67
	400	160,00
	404	90,00
	...	158,54

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0406 90 85 991	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	130,00
	404	—
	...	130,00
0406 90 85 995	028	27,50
	032	27,50
	036	—
	038	—
	400	65,00
	404	—
	732	123,35
...	135,35	
0406 90 85 999		—
0406 90 89 100	028	13,50
	032	13,50
	036	—
	038	—
	400	87,23
	404	—
	...	89,49
0406 90 89 200	028	20,00
	032	20,00
	036	—
	038	—
	400	96,18
	404	—
	...	98,13
0406 90 89 300	028	24,00
	032	24,00
	036	—
	038	—
	400	109,31
	404	—
	...	110,79
0406 90 89 910		—
0406 90 89 951	028	—
	032	—
	036	42,66
	400	160,00
	404	90,00
	...	151,00
	0406 90 89 959	028
032		—
036		—
038		—
400		130,00
404		—
...		130,00

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0406 90 89 971	028	27,50
	032	27,50
	036	—
	038	—
	400	74,00
	404	—
	732	123,35
	...	135,35
0406 90 89 972	028	—
	032	—
	400	39,03
	404	—
	...	47,97
0406 90 89 979	028	27,50
	032	27,50
	036	—
	038	—
	400	74,00
	404	—
	732	123,35
	...	135,35
0406 90 89 990		—
0406 90 91 100		—
0406 90 91 300	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	21,46
	404	—
	...	21,06
	0406 90 91 510	028
032		—
036		—
038		—
400		37,62
404		—
...		35,97
0406 90 91 550	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	45,81
	404	—
	...	43,62
0406 90 91 900		—
0406 90 93 000		—
0406 90 97 000		—
0406 90 99 000		—
2309 10 15 010		—
2309 10 15 100		—
2309 10 15 200		15,00
2309 10 15 300		20,00
2309 10 15 400		25,00
2309 10 15 500		30,00
2309 10 15 700		35,00

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
2309 10 15 900		—
2309 10 19 010		—
2309 10 19 100		—
2309 10 19 200		15,00
2309 10 19 300		20,00
2309 10 19 400		25,00
2309 10 19 500		30,00
2309 10 19 600		35,00
2309 10 19 700		37,50
2309 10 19 800		40,00
2309 10 19 900		—
2309 10 70 010		—
2309 10 70 100		15,00
2309 10 70 200		20,00
2309 10 70 300		25,00
2309 10 70 500		30,00
2309 10 70 600		35,00
2309 10 70 700		40,00
2309 10 70 800		44,00
2309 10 70 900		—
2309 90 35 010		—
2309 90 35 100		—
2309 90 35 200		15,00
2309 90 35 300		20,00
2309 90 35 400		25,00
2309 90 35 500		30,00
2309 90 35 700		35,00
2309 90 35 900		—
2309 90 39 010		—
2309 90 39 100		—
2309 90 39 200		15,00
2309 90 39 300		20,00
2309 90 39 400		25,00
2309 90 39 500		30,00
2309 90 39 600		35,00
2309 90 39 700		37,50
2309 90 39 800		40,00
2309 90 39 900		—
2309 90 70 010		—
2309 90 70 100		15,00
2309 90 70 200		20,00
2309 90 70 300		25,00
2309 90 70 500		30,00
2309 90 70 600		35,00
2309 90 70 700		40,00
2309 90 70 800		44,00
2309 90 70 900		—

(*) I numeri di codice delle destinazioni sono quelli indicati nell'allegato del regolamento (CEE) n. 3639/86 della Commissione (GU n. L 336 del 29. 11. 1986, pag. 46).

Per le destinazioni diverse da quelle indicate per ciascun « codice prodotto », l'importo della restituzione applicabile è contrassegnato da ***.

Se non è indicata alcuna destinazione, l'importo della restituzione si applica all'esportazione per tutte le destinazioni diverse da quelle di cui all'articolo 1, paragrafi 2 e 3.

NB: I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (versione modificata) (GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1).

REGOLAMENTO (CEE) N. 2111/89 DELLA COMMISSIONE

del 13 luglio 1989

che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1882/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1219/89⁽⁴⁾ in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di prodotti trasformati a base di cereali e di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1882/89 della Commissione⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2080/89⁽⁸⁾;considerando che il regolamento (CEE) n. 1906/87 del Consiglio⁽⁹⁾ ha modificato il regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio⁽¹⁰⁾ per quanto concerne i prodotti dei codici NC 2302 10, 2302 20, 2302 30 e 2302 40;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete di un determinato periodo in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 12 luglio 1989;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che il prelievo applicabile al prodotto di base fissato ultimamente, presenta, rispetto alla media dei prelievi, uno scarto di almeno 3,02 ECU per tonnellata di prodotto di base; che i prelievi attualmente in vigore debbono di conseguenza essere modificati, in virtù dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1579/74 della Commissione⁽¹¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1740/78⁽¹²⁾, conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, soggetti al regolamento (CEE) n. 2744/75, e fissati all'allegato del regolamento (CEE) n. 1882/89 modificato, sono modificati conformemente all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 luglio 1989.

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 180 del 27. 6. 1989, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 128 dell'11. 5. 1989, pag. 9.⁽⁵⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.⁽⁶⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.⁽⁷⁾ GU n. L 182 del 29. 6. 1989, pag. 10.⁽⁸⁾ GU n. L 196 del 12. 7. 1989, pag. 40.⁽⁹⁾ GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 49.⁽¹⁰⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 65.⁽¹¹⁾ GU n. L 168 del 25. 6. 1974, pag. 7.⁽¹²⁾ GU n. L 202 del 26. 7. 1978, pag. 8.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 13 luglio 1989, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

(ECU/t)

Codice NC	Prelievi		
	Portogallo	Paesi terzi (esclusi ACP o PTOM)	ACP o PTOM
1102 20 10	69,65	251,43	245,39
1102 20 90	39,07	142,08	139,06
1103 13 11	69,65	251,43	245,39
1103 13 19	69,65	251,43	245,39
1103 13 90	39,07	142,08	139,06
1103 29 40	69,65	251,43	245,39
1104 19 50	69,65	251,43	245,39
1104 23 10	59,56	221,15	218,13
1104 23 30	59,56	221,15	218,13
1104 23 90	39,07	142,08	139,06
1104 30 90	32,55	108,29	102,25
1106 20 91	77,45	240,04	215,86 ^(*)
1106 20 99	77,45	240,04	215,86 ^(*)
1108 12 00	77,45	240,04	219,49
1108 13 00	77,45	240,04	219,49
1108 14 00	77,45	240,04	109,74
1108 19 90	77,45	240,04	109,74 ^(*)
1702 30 51	170,93	383,01	286,29
1702 30 59	123,39	285,98	219,49
1702 30 91	170,93	383,01	286,29
1702 30 99	123,39	285,98	219,49
1702 40 90	123,39	285,98	219,49
1702 90 50	123,39	285,98	219,49
1702 90 75	174,47	396,65	299,93
1702 90 79	120,56	275,07	208,58
2106 90 55	123,39	285,98	219,49
2303 10 11	252,02	454,00	272,66

(*) Conformemente al regolamento (CEE) n. 486/85 il prelievo non è riscosso per i prodotti che seguono originari degli stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico e dei paesi terzi e territori d'oltremare:

- radici d'arrow-root dei codici NC 0714 90 11 e 0714 90 19,
- farine e semolini di arrow-root del codice NC 1106 20,
- fecole d'arrow-root del codice NC 1108 19 90.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2112/89 DELLA COMMISSIONE

del 13 luglio 1989

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto all'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1834/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto trattino,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, a norma dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2727/75, la differenza fra i corsi o i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione;

considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce nel settore dei cereali le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri in base ai quali viene fissato il loro importo⁽³⁾, le restituzioni devono essere fissate prendendo in considerazione la situazione e le prospettive di evoluzione delle disponibilità in cereali e dei loro prezzi sul mercato della Comunità da un lato e d'altro lato, dei prezzi dei cereali e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale; che, in conformità dello stesso articolo, occorre assicurare ugualmente ai mercati dei cereali una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi e tener conto, inoltre, dell'aspetto economico delle esportazioni prospettate e dell'interesse di evitare delle perturbazioni sul mercato della Comunità;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2746/75 ha definito all'articolo 3 i criteri specifici di cui bisogna tener conto per il calcolo della restituzione dei cereali;

considerando che, per quanto riguarda le farine, le semole e i semolini di grano o di segala, detti criteri specifici sono definiti all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2746/75; che, inoltre, la restituzione applicabile a questi prodotti deve essere calcolata tenendo conto della quantità di cereali necessaria per la fabbricazione dei

prodotti considerati; che dette quantità sono state fissate nel regolamento n. 162/67/CEE della Commissione⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1607/71⁽⁵⁾;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che la restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese; che essa può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87⁽⁷⁾,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

considerando che l'applicazione di dette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali e, in particolare, ai corsi o prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi elencati in allegato;

considerando che l'articolo 275 dell'atto di adesione prevede che possano essere concesse restituzioni all'esportazione verso il Portogallo; che, sulla base dell'esame della situazione e del livello dei prezzi, occorre non prevedere la fissazione di restituzioni all'esportazione verso il Portogallo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 180 del 27. 6. 1989, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.⁽⁴⁾ GU n. 128 del 27. 6. 1967, pag. 2574/67.⁽⁵⁾ GU n. L 168 del 27. 7. 1971, pag. 16.⁽⁶⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.⁽⁷⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Non è fissata la restituzione all'esportazione verso il Portogallo.

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 luglio 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 13 luglio 1989, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Codice prodotto	Destinazione (1)	Ammontare delle restituzioni
0709 90 60 000	—	—
0712 90 19 000	—	—
1001 10 10 000	01	0
1001 10 90 000	01	10,00
1001 90 91 000	01	0
1001 90 99 000	04	20,00
	05	20,00
	02	10,00
1002 00 00 000	03	20,00
	05	20,00
	02	10,00
1003 00 10 000	01	0
1003 00 90 000	04	35,00
	02	0
1004 00 10 000	01	0
1004 00 90 000	01	0
1005 10 90 000	—	—
1005 90 00 000	03	40,00
	02	0
1007 00 90 000	—	—
1008 20 00 000	—	—
1101 00 00 110	02	49,00
	06	65,00
1101 00 00 120	02	49,00
	06	65,00
1101 00 00 130	01	43,00
1101 00 00 150	01	40,00
1101 00 00 170	01	37,00
1101 00 00 180	01	34,00
1101 00 00 190	—	—
1101 00 00 900	—	—
1102 10 00 100	01	49,00
1102 10 00 200	01	49,00
1102 10 00 300	01	49,00
1102 10 00 500	01	49,00
1102 10 00 900	—	—
1103 11 10 100	01	100,00
1103 11 10 200	01	90,00
1103 11 10 500	01	50,00
1103 11 10 900	01	20,00
1103 11 90 100	01	49,00
1103 11 90 900	—	—

(¹) Per le destinazioni seguenti :

- 01 tutti i paesi terzi,
- 02 altri paesi terzi,
- 03 Svizzera, Austria e Liechtenstein,
- 04 Svizzera, Austria, Liechtenstein, Ceuta e Melilla,
- 05 la zona II b),
- 06 Egitto e Yemen.

NB : Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 1124/77 della Commissione (GU n. L 134 del 28. 5. 1977, pag. 53), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 296/88 (GU n. L 30 del 2. 2. 1988, pag. 9).

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 21 giugno 1989

che modifica la direttiva 80/779/CEE relativa ai valori limite e ai valori guida di qualità dell'aria per l'anidride solforosa e le particelle in sospensione

(89/427/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 130 S,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che i programmi d'azione delle Comunità europee in materia di ambiente predisposti nel 1973 ⁽⁴⁾, nel 1977 ⁽⁵⁾, nel 1983 ⁽⁶⁾ e 1987 ⁽⁷⁾ pongono l'accento sull'armonizzazione delle iniziative volte a tutelare l'ambiente, nonché sulla necessità di ridurre le concentrazioni dei principali inquinanti atmosferici a livelli ritenuti accettabili ai fini della protezione degli ecosistemi sensibili;

considerando che la direttiva 80/779/CEE ⁽⁸⁾, modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1985, prevede la possibilità di scelta tra due metodi di campionamento e di analisi e due insiemi di valori limite ad essi associati;

considerando che l'articolo 10, paragrafo 4 di detta direttiva prevede l'obbligo di presentare tra il luglio 1987 e il luglio 1988 precise proposte in merito all'applicazione parallela dei due diversi metodi di misurazione e dei relativi valori limite;

considerando che tali proposte devono tener conto dei risultati delle misurazioni parallele di cui all'articolo 10,

paragrafo 3 di detta direttiva nonché della necessità di evitare disposizioni discriminatorie;

considerando che i risultati delle misurazioni parallele dimostrano che i valori limite specificati nell'allegato I e nell'allegato IV della direttiva summenzionata non sono di uguale rigore;

considerando che alcuni Stati membri applicano quelli definiti all'allegato IV;

considerando che ciò induce ad usare metodi di campionamento diversi e tra loro difficilmente confrontabili;

considerando che è essenziale armonizzare i metodi di misurazione e che è quindi opportuno definire e mettere a punto metodi di riferimento o specificazioni tecniche per l'analisi e il campionamento dell'anidride solforosa e delle particelle in sospensione nell'aria;

considerando che, per quanto riguarda le zone oggetto di deroga, gli Stati membri hanno adottato disposizioni a che il rispetto dei valori limite sia assicurato entro il più breve tempo possibile e comunque anteriormente al 1° aprile 1993;

considerando che dette disposizioni si basano sull'uno o l'altro dei due metodi di misurazione e sui valori ad essi associati previsti dalla direttiva 80/779/CEE;

considerando che il duplice approccio per la misurazione delle particelle in sospensione nell'aria è fonte di discriminazione tra gli Stati membri;

considerando che la necessità di elaborare proposte che consentano di evitare tale duplicità, senza tuttavia pregiudicare la realizzazione progressiva delle disposizioni adottate dagli Stati membri per il rispetto dei valori limite, impone una revisione da attuarsi in due fasi successive;

⁽¹⁾ GU n. C 254 del 30. 9. 1988, pag. 6.

⁽²⁾ GU n. C 96 del 17. 4. 1989, pag. 189.

⁽³⁾ GU n. C 56 del 6. 3. 1989, pag. 6.

⁽⁴⁾ GU n. C 112 del 20. 12. 1973, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. C 139 del 13. 6. 1977, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. C 46 del 17. 2. 1983, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. C 328 del 7. 12. 1987, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU n. L 229 del 30. 8. 1980, pag. 30.

considerando che, nell'adempimento degli obblighi previsti all'articolo 3 di detta direttiva per gli Stati membri che applicano l'allegato IV della stessa, si deve tener conto delle presenti modifiche,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

La direttiva 80/779/CEE è modificata come segue :

1) Il testo dell'articolo 10, paragrafi 1, 3 e 4 è sostituito dal testo seguente :

« 1. Per l'applicazione della presente direttiva, gli Stati membri utilizzano i metodi di riferimento, di campionamento e di analisi riportati nell'allegato III, per l'anidride solforosa e per le particelle in sospensione misurate con il metodo dei fumi neri, o nell'allegato IV per le particelle in sospensione misurate con il metodo gravimetrico, oppure ogni altro metodo di campionamento e di analisi, con la dimostrazione alla Commissione ad intervalli regolari :

- che esso garantisce una correlazione soddisfacente dei risultati con quelli ottenuti mediante il metodo di riferimento ;
- oppure che misurazioni effettuate parallelamente con il metodo di riferimento in una serie di stazioni rappresentative, scelte conformemente alle condizioni previste all'articolo 6, fanno apparire un rapporto ragionevolmente stabile tra i risultati ottenuti utilizzando questo metodo e quelli ottenuti mediante il metodo di riferimento.

3. In deroga all'articolo 3 lo Stato membro che decida di valersi delle disposizioni del paragrafo 2 deve :

- informare la Commissione anteriormente al 1° gennaio 1991 dell'esistenza di zone in cui, a suo giudizio, le concentrazioni di anidride solforosa e di particelle in sospensione nell'aria rischiano di superare, successivamente al 1° gennaio 1991, i valori limite di cui all'allegato IV ;
- comunicare alla Commissione, a decorrere dal 1° aprile 1991, i piani per migliorare progressivamente la qualità dell'aria in tali zone. Questi piani, elaborati sulla base di informazioni pertinenti sulla natura, l'origine e l'evoluzione dell'inquinamento, descrivono in particolare le misure prese o da prendere e le procedure attuate o da attuare da parte dello Stato membro di cui trattasi. Tali misure e procedure devono avere l'effetto di riportare, in tali zone, le concentrazioni di anidride solforosa e di particelle in sospensione nell'aria quanto prima, e

comunque entro e non oltre il 1° aprile 1993, a livelli pari o inferiori ai valori limite indicati nell'allegato IV.

4. Al fine di ovviare inconvenienti del duplice approccio attualmente previsto dagli allegati I e IV che non sono perfettamente equivalenti, la Commissione presenterà al Consiglio, entro il 31 dicembre 1992, una proposta recante una revisione generale della presente direttiva. La proposta terrà conto dell'esperienza acquisita nel corso degli studi di cui al paragrafo 5, nonché dei risultati delle misurazioni che saranno effettuate mediante specificazioni tecniche o metodi di riferimento utilizzati per la determinazione delle particelle in sospensione e dell'anidride solforosa.

Le specificazioni tecniche o i metodi di riferimento dovranno essere stabiliti dalla Commissione, d'accordo con gli Stati membri, al più tardi entro il 31 dicembre 1990.

Tal proposta riguarderà altri aspetti che richiedono una revisione in base alle conoscenze scientifiche e all'esperienza acquisita durante l'applicazione della presente direttiva. Essa prenderà in considerazione in particolare gli aspetti legati alla progettazione delle reti di misurazione dell'inquinamento dell'aria e all'installazione degli apparecchi di misurazione, da un lato, e alla qualità e alla comparabilità delle misurazioni dall'altro.»

2) Il testo dell'allegato IV è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro un termine di diciotto mesi dalla notifica⁽¹⁾. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Gli Stati membri provvedono a comunicare alla Commissione i testi delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 21 giugno 1989.

Per il Consiglio

Il Presidente

C. ARANZADI

⁽¹⁾ La presente direttiva è stata notificata agli Stati membri l'11 luglio 1989.

ALLEGATO

All'allegato IV della direttiva 80/779/CEE:

1) La tabella A è sostituita dalla tabella seguente:

« TABELLA A

Valori limite per l'anidride solforosa espressi in $\mu\text{g}/\text{m}^3$ e valori associati per le particelle in sospensione (misurati con il metodo gravimetrico) espressi in $\mu\text{g}/\text{m}^3$

Periodo considerato	Valore limite per l'anidride solforosa	Valore associato per le particelle in sospensione
Anno	80 (mediana dei valori medi quotidiani rilevati durante l'anno)	> 150 (mediana dei valori medi quotidiani rilevati durante l'anno)
	120 (mediana dei valori medi quotidiani rilevati durante l'anno)	\leq 150 (mediana dei valori medi quotidiani rilevati durante l'anno)
Inverno (1° ottobre - 31 marzo)	130 (mediana dei valori medi quotidiani rilevati durante l'inverno)	> 200 (mediana dei valori medi quotidiani rilevati durante l'inverno)
	180 (mediana dei valori medi quotidiani rilevati durante l'inverno)	\leq 200 (mediana dei valori medi quotidiani rilevati durante l'inverno)
Anno (composto di unità di periodi di misura di 24 ore)	250 (*) (percentile 98 di tutti i valori medi quotidiani rilevati durante l'anno)	> 350 (percentile 98 di tutti i valori medi quotidiani rilevati durante l'anno)
	350 (*) (percentile 98 di tutti i valori medi quotidiani rilevati durante l'anno)	\leq 350 (percentile 98 di tutti i valori medi quotidiani rilevati durante l'anno)

(*) Gli Stati membri devono adottare tutte le misure atte ad evitare il superamento di questo valore per più di tre giorni consecutivi. Gli Stati membri devono inoltre cercare di prevenire e ridurre detti superamenti di questo valore.

2) Il testo del punto i), primo trattino è sostituito dal testo seguente:

« — Metodo di campionamento:

il metodo di riferimento dell'allegato III A. »

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 21 giugno 1989

che fissa le modalità di armonizzazione dei programmi per la riduzione, al fine dell'eliminazione, dell'inquinamento provocato dai rifiuti dell'industria del biossido di titanio

(89/428/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 130 S,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che, nel caso degli stabilimenti industriali già esistenti alla data del 20 febbraio 1978, gli Stati membri stabiliscono, conformemente alla direttiva 78/176/CEE del Consiglio, del 20 febbraio 1978, relativa ai rifiuti provenienti dall'industria del biossido di titanio ⁽⁴⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 83/29/CEE ⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 9, programmi per la riduzione progressiva, al fine dell'eliminazione, dell'inquinamento provocato dai rifiuti provenienti da tali stabilimenti;

considerando che tali programmi fissano obiettivi generali di riduzione dell'inquinamento provocato dai rifiuti liquidi, solidi e gassosi, da conseguire per il 1° luglio 1987; che tali programmi devono essere trasmessi alla Commissione per consentirle di presentare al Consiglio proposte intese ad armonizzare detti programmi per quanto concerne la riduzione dell'inquinamento al fine della sua eliminazione ed a migliorare le condizioni di concorrenza nel settore dell'industria del biossido di titanio;

considerando che, per proteggere l'ambiente idrico, occorre vietare l'immersione dei rifiuti e gli scarichi di determinati rifiuti, in particolare dei rifiuti solidi e fortemente acidi nonché ridurre progressivamente gli scarichi di altri rifiuti, in particolare dei rifiuti leggermente acidi e dei rifiuti neutralizzati;

considerando che gli stabilimenti industriali già esistenti devono utilizzare, per il trattamento dei rifiuti, dispositivi adeguati che permettano di conseguire gli obiettivi fissati nei termini stabiliti;

considerando che l'installazione di tali dispositivi può dar luogo a gravi difficoltà di carattere tecnico ed economico; che occorre quindi permettere agli Stati membri di

rinvviare l'applicazione delle diverse disposizioni, a condizione che sia stabilito e presentato alla Commissione un programma efficace di riduzione dell'inquinamento; che, qualora uno Stato membro incontri particolari difficoltà con i programmi di eliminazione dei rifiuti, la Commissione deve poter prolungare i relativi limiti di tempo;

considerando che, per quanto concerne gli scarichi di determinati rifiuti, gli Stati membri devono poter applicare obiettivi di qualità stabiliti in modo che i loro effetti siano equivalenti a tutti i riguardi, a quelli ottenuti con i valori limite; che tale equivalenza deve essere dimostrata in un programma da presentare alla Commissione;

considerando che, lasciando impregiudicati gli obblighi degli Stati membri ai sensi della direttiva 80/779/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1980, relativa ai valori limite e ai valori guida di qualità dell'aria per l'anidride solforosa e le particelle in sospensione ⁽⁶⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 89/428/CEE ⁽⁷⁾ e dalla direttiva 84/360/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1984, concernente la lotta contro l'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti industriali ⁽⁸⁾, è opportuno proteggere la qualità dell'atmosfera fissando limiti di emissione per gli scarichi gassosi provenienti dall'industria del biossido di titanio;

considerando che, per verificare l'efficace applicazione delle misure, gli Stati membri devono procedere a controlli in relazione alla produzione effettiva di ogni stabilimento;

considerando che tutti i rifiuti dell'industria del biossido di titanio devono essere evitati o riutilizzati, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente fattibile, e che tali rifiuti vanno riutilizzati o eliminati senza danno per la salute umana e l'ambiente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La presente direttiva fissa, conformemente all'articolo 9, paragrafo 3 della direttiva 78/176/CEE, le modalità di armonizzazione dei programmi per la riduzione, al fine dell'eliminazione, dell'inquinamento provocato dai rifiuti degli stabilimenti industriali già esistenti ed è intesa a migliorare le condizioni di concorrenza nel settore della produzione del biossido di titanio.

⁽¹⁾ GU n. C 138 del 26. 5. 1983, pag. 5 e

GU n. C 167 del 27. 6. 1984, pag. 9.

⁽²⁾ GU n. C 127 del 14. 5. 1984, pag. 29 e

GU n. C 158 del 26. 6. 1989.

⁽³⁾ GU n. C 358 del 31. 12. 1983, pag. 40.

⁽⁴⁾ GU n. L 54 del 25. 2. 1978, pag. 19.

⁽⁵⁾ GU n. L 32 del 3. 2. 1983, pag. 28.

⁽⁶⁾ GU n. L 229 del 30. 8. 1980, pag. 30.

⁽⁷⁾ Vedi pagina 53 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽⁸⁾ GU n. L 188 del 16. 7. 1984, pag. 20.

Articolo 2

1. Ai fini della presente direttiva:

a) in caso di procedimento al solfato, si intendono per:

— « rifiuti solidi »:

— i residui insolubili del minerale che non vengono attaccati dall'acido solforico nel procedimento di fabbricazione;

— il vetriolo verde, ossia il solfato ferroso cristallizzato ($\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$);

— « rifiuti fortemente acidi »:

le acque madri provenienti dalla fase di filtrazione successiva all'idrolisi della soluzione di solfato di titanile. Se tali acque madri sono miscelate con rifiuti leggermente acidi che contengono complessivamente più dello 0,5 % di acido solforico libero nonché vari metalli pesanti⁽¹⁾, l'insieme degli effluenti liquidi deve essere considerato come rifiuto fortemente acido;

— « rifiuti di trattamento »:

i sali di filtrazione, i fanghi ed i rifiuti liquidi ottenuti dal trattamento (concentrazione o neutralizzazione) di rifiuti fortemente acidi e contenenti vari metalli pesanti, esclusi i rifiuti neutralizzati e filtrati o decantati che contengono metalli pesanti solo in tracce e che, prima di qualsiasi diluizione, hanno un valore di pH superiore a 5,5;

— « rifiuti leggermente acidi »:

le acque di lavaggio, di raffreddamento e di condensazione, nonché altri fanghi e rifiuti liquidi diversi da quelli contemplati nelle precedenti definizioni, contenenti lo 0,5 % o meno di acido solforico libero;

— « rifiuti neutralizzati »:

i liquidi con valore di pH superiore a 5,5 che contengono metalli pesanti solo in tracce e che sono ottenuti direttamente dalla filtrazione o dalla decantazione di rifiuti fortemente o leggermente acidi previamente trattati in modo da ridurre l'acidità ed il contenuto di metalli pesanti;

— « polveri »:

le polveri di qualsiasi natura provenienti dagli impianti di produzione, in particolare le polveri di minerale e di pigmento;

— « SO_x »:

l'anidride solforosa e solforica gassosa liberata nelle varie fasi dei procedimenti di fabbricazione e di trattamento interno dei rifiuti, compresi gli acidi vescicolari;

b) in caso di procedimento al cloro, si intendono per:

— « rifiuti solidi »:

— i residui insolubili del minerale che non vengono attaccati dal cloro nel procedimento di fabbricazione;

— i cloruri metallici e idrossidi metallici (stanze di filtrazione) provenienti in forma solida dalla fabbricazione del tetracloruro di titanio;

— residui di coke provenienti dalla fabbricazione del tetracloruro di titanio;

— « rifiuti fortemente acidi »:

i rifiuti contenenti più dello 0,5 % di acido cloridrico libero e vari metalli pesanti⁽¹⁾;

— « rifiuti di trattamento »:

i sali di filtrazione, i fanghi ed i rifiuti liquidi ottenuti dal trattamento (concentrazione o neutralizzazione) di rifiuti fortemente acidi e contenenti vari metalli pesanti, esclusi i rifiuti neutralizzati e filtrati o decantati che contengono metalli pesanti solo in tracce e che, prima di qualsiasi diluizione, hanno un valore di pH superiore a 5,5;

— « rifiuti leggermente acidi »:

le acque di lavaggio, di raffreddamento e di condensazione, nonché altri fanghi e rifiuti liquidi diversi da quelli contemplati nelle precedenti definizioni, contenenti lo 0,5 % o meno di acido cloridrico libero;

— « rifiuti neutralizzati »:

i liquidi con valore di pH superiore a 5,5 che contengono metalli pesanti solo in tracce e che sono ottenuti direttamente dalla filtrazione o dalla decantazione di rifiuti fortemente o leggermente acidi previamente trattati in modo da ridurre l'acidità ed il contenuto di metalli pesanti;

— « polveri »:

le polveri di qualsiasi natura provenienti dagli impianti di produzione, in particolare le polveri di minerale, di pigmento e di coke;

— « cloro »:

il cloro gassoso liberato nelle varie fasi del procedimento di fabbricazione;

c) in caso di procedimento al solfato o al cloro, si intende per:

— « immersione »:

qualsiasi eliminazione deliberata nelle acque interne superficiali, nelle acque interne del litorale, nelle acque territoriali o in alto mare di sostanze e materiali da parte di navi o aeromobili⁽²⁾ di qualunque tipo, provenienti da essi o da piattaforme fisse o galleggianti.

2. I termini definiti nella direttiva 78/176/CEE hanno lo stesso significato nella presente direttiva.

⁽¹⁾ Questa definizione comprende anche i rifiuti fortemente acidi che siano stati diluiti fino a contenere lo 0,5 % o meno di acido solforico libero.

⁽²⁾ Per « navi o aeromobili » si intendono imbarcazioni marittime e veicoli aerei di qualsiasi tipo. Tale espressione comprende i veicoli a cuscino d'aria, i veicoli galleggianti, semoventi o meno, e le piattaforme fisse o galleggianti.

Articolo 3

L'immersione di tutti i rifiuti solidi, fortemente acidi, di trattamento, leggermente acidi o neutralizzati definiti all'articolo 2 è vietata alla data del 31 dicembre 1989.

Articolo 4

Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché gli scarichi di rifiuti nelle acque interne superficiali, nelle acque interne del litorale, nelle acque territoriali e in alto mare siano vietati:

- a) per quanto riguarda i rifiuti solidi, i rifiuti fortemente acidi e i rifiuti di trattamento provenienti da stabilimenti industriali già esistenti che utilizzino il procedimento al solfato:
- alla data del 31 dicembre 1989, in tutte le acque citate;
- b) per quanto riguarda i rifiuti solidi e i rifiuti fortemente acidi provenienti da stabilimenti industriali già esistenti che utilizzino il procedimento al cloro:
- alla data del 31 dicembre 1989, in tutte le acque citate.

Articolo 5

1. Gli Stati membri possono rinviare al più tardi al 31 dicembre 1992 la data di applicazione di cui agli articoli 3 e 4, qualora ciò sia necessario per gravi difficoltà tecniche ed economiche e purché venga presentato alla Commissione, entro il 31 dicembre 1989, un programma di riduzione effettiva dell'immersione e dello scarico dei rifiuti di cui agli articoli 3 e 4, che conduca al loro divieto definitivo entro il 1992. Entro tre mesi a decorrere dall'adozione della presente direttiva, la Commissione deve essere informata⁽¹⁾ di tali casi e consultata in merito. Essa ne informa gli altri Stati membri.

2. Qualora uno Stato membro abbia fatto uso della facoltà di cui al paragrafo 1 ma non sia in grado di adempiere entro il 31 dicembre 1992 gli obblighi previsti all'articolo 4, la Commissione può concedere una proroga di sei mesi. Essa può altresì concedere un rinvio di sei mesi per la presentazione dei programmi di cui al paragrafo 1, a richiesta di uno Stato membro che debba far fronte a difficoltà connesse alle procedure nazionali di autorizzazione.

Articolo 6

Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché gli scarichi di rifiuti siano ridotti conformemente alle disposizioni seguenti:

⁽¹⁾ Tali informazioni devono essere fornite nel contesto dell'articolo 14 della direttiva 78/176/CEE o indipendentemente da esso, qualora le circostanze lo esigano.

- a) scarichi provenienti da stabilimenti industriali già esistenti che utilizzano il procedimento al solfato:

- i rifiuti leggermente acidi e i rifiuti neutralizzati sono ridotti, per il 31 dicembre 1992, in tutte le acque, ad un valore non superiore a 800 kg di solfato totale per tonnellata di biossido di titanio prodotto (cioè corrispondente agli ioni di SO₄ contenuti nell'acido solforico libero e nei solfati metallici);

- b) scarichi provenienti da stabilimenti industriali già esistenti che utilizzano il procedimento al cloro:

- i rifiuti leggermente acidi, i rifiuti di trattamento ed i rifiuti neutralizzati sono ridotti, per il 31 dicembre 1989, in tutte le acque, ai seguenti valori di cloruro totale per tonnellata di biossido di titanio prodotto (cioè corrispondente agli ioni cloro contenuti nell'acido cloridrico libero e nei cloruri metallici):

- 130 kg se si utilizza rutilio naturale;
- 228 kg se si utilizza rutilio sintetico;
- 450 kg se si utilizza « slag ».

Nel caso di stabilimenti che utilizzino più di un tipo di minerale, i valori si applicano in proporzione ai quantitativi di ciascun minerale utilizzato.

Articolo 7

1. Tranne nel caso in cui si tratti di acque superficiali interne, gli Stati membri possono rinviare al più tardi al 31 dicembre 1994 la data di messa in applicazione di cui all'articolo 6, lettera a), qualora ciò sia necessario per gravi difficoltà tecniche ed economiche e purché venga presentato alla Commissione un efficace programma di riduzione dello scarico di tali rifiuti entro il 31 dicembre 1989. Tale programma consentirà di raggiungere alle date indicate i seguenti valori limite per tonnellata di biossido di titanio prodotto:

- rifiuti leggermente acidi e rifiuti neutralizzati: 1 200 kg, 31 dicembre 1992
- rifiuti leggermente acidi e rifiuti neutralizzati: 800 kg, 31 dicembre 1994.

Entro tre mesi a decorrere dall'adozione della presente direttiva, la Commissione deve essere informata⁽¹⁾ di tali casi e consultata in merito. Essa ne informa gli altri Stati membri.

2. Gli Stati membri possono rinviare al più tardi al 31 dicembre 1992 la data di messa in applicazione di cui all'articolo 6, lettera b), qualora ciò sia necessario per gravi difficoltà tecniche ed economiche e purché venga presentato alla Commissione entro il 31 dicembre 1989 un efficace programma di riduzione dello scarico di tali rifiuti il

quale consenta di arrivare al valore limite stabilito all'articolo 6, lettera b) entro il 1992. Entro tre mesi a decorrere dall'adozione della presente direttiva, la Commissione deve essere informata (*) di tali casi e consultata in merito. Essa ne informa gli altri Stati membri.

Articolo 8

1. Per quanto riguarda gli obblighi previsti all'articolo 6, gli Stati membri possono ricorrere ad obiettivi di qualità applicati in modo tale che i loro effetti sulla protezione dell'ambiente e sulla lotta contro le distorsioni della concorrenza siano equivalenti a quelli dei valori limite.

2. Qualora uno Stato membro decida di utilizzare gli obiettivi di qualità, esso presenta alla Commissione un programma (1) in cui dimostri che le misure in questione consentono di ottenere effetti, in termini di protezione dell'ambiente e di lotta contro le distorsioni della concorrenza, equivalenti a quelli dei valori limite alle date in cui tali valori limite vengono applicati conformemente alle disposizioni dell'articolo 6.

Questo programma è sottoposto alla Commissione almeno sei mesi prima che lo Stato membro proponga di applicare gli obiettivi di qualità.

La valutazione del programma è effettuata dalla Commissione secondo le procedure previste all'articolo 10 della direttiva 78/176/CEE.

La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

Articolo 9

1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché gli scarichi nell'atmosfera siano ridotti conformemente alle disposizioni seguenti:

a) in caso di stabilimenti industriali già esistenti che utilizzano il procedimento al solfato:

i) per quanto riguarda le polveri, gli scarichi sono ridotti entro il 31 dicembre 1990 ad un valore non superiore a 50 mg/Nm³ (2) per le fonti più importanti e non superiore a 150 mg/Nm³ (2) per tutte le altre fonti (3);

ii) per quanto riguarda l'SO_x proveniente dalla digestione e dalla calcinazione nella produzione del biossido di titanio, gli scarichi sono ridotti entro il 1° gennaio 1995 ad un valore non superiore a 10 kg di SO₂ equivalente per tonnellata di biossido di titanio prodotto;

(1) Tali informazioni devono essere fornite nel contesto dell'articolo 14 della direttiva 78/176/CEE o indipendentemente da esso, qualora le circostanze lo esigano.

(2) Metro cubo ad una temperatura di 273 K e ad una pressione di 101,3 KPa.

(3) Gli Stati membri comunicano alla Commissione le fonti minori di cui non tengono conto nei propri calcoli.

iii) gli Stati membri dispongono che vengano installati impianti per prevenire l'emissione di acidi vescicolari;

iv) le installazioni per la concentrazione dei rifiuti acidi non devono scaricare più di 500 mg/Nm³ SO_x calcolati come SO₂ equivalente (4);

v) gli impianti per l'arrostimento dei sali risultanti dal trattamento dei rifiuti dovranno utilizzare la migliore tecnologia disponibile che non richieda costi eccessivi per ridurre le emissioni SO_x;

b) in caso di stabilimenti industriali già esistenti che utilizzano il procedimento al cloro:

i) per quanto riguarda le polveri, gli scarichi sono ridotti entro il 31 dicembre 1989 ad un valore non superiore a 50 mg/Nm³ (2) per le fonti più importanti e non superiore a 150 mg/Nm³ (2) per tutte le altre fonti (3);

ii) per quanto riguarda il cloro, gli scarichi sono ridotti entro il 31 dicembre 1989 ad una concentrazione media giornaliera non superiore a 5 mg/Nm³ (2) e comunque non superiore a 40 mg/Nm³ in ogni momento.

2. La presente direttiva lascia impregiudicate le disposizioni della direttiva 80/779/CEE.

3. La procedura di controllo delle misurazioni di riferimento degli scarichi di SO_x nell'atmosfera è esposta in allegato.

Articolo 10

I valori e le riduzioni di cui agli articoli 6, 8 e 9 sono controllati dagli Stati membri in relazione alla produzione effettiva di ogni stabilimento.

Articolo 11

Gli Stati membri prendono le misure necessarie per garantire che tutti i rifiuti dell'industria del biossido di titanio e in particolare quelli di cui è vietato lo scarico o l'immersione nelle acque o lo scarico nell'atmosfera:

— siano evitati o riutilizzati, nella misura in cui ciò sia tecnicamente ed economicamente possibile;

— siano riutilizzati o smaltiti senza compromettere la salute umana o danneggiare l'ambiente.

Lo stesso vale per i rifiuti provenienti dal riutilizzo o dal trattamento di tali rifiuti.

(4) Per i nuovi processi di concentrazione la Commissione può convenire un valore diverso qualora gli Stati membri possano dimostrare la non disponibilità di tecnologie per raggiungere questo standard.

(5) Si considera che questi valori corrispondano ad un massimo di 6 g per tonnellata di biossido di titanio prodotto.

Articolo 12

1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 31 dicembre 1989. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 13

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 21 giugno 1989.

Per il Consiglio

Il Presidente

C. ARANZADI

*ALLEGATO***Procedura di controllo delle misurazioni di riferimento per gli effluenti gassosi di SO₂**

Le quantità di SO₂-SO₃ e di acidi vescicolari espresse in SO₂ equivalente che sono scaricate dagli impianti specifici vengono calcolate tenendo conto del volume di gas scaricato durante le operazioni specifiche e del tenore medio di SO₂-SO₃ misurato nello stesso intervallo di tempo. Le determinazioni della portata e del tenore di SO₂-SO₃ devono essere effettuate nelle stesse condizioni di temperatura e di umidità.
